

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR



**Tempo di bilanci
sulla mediazione**
Superato il milione di procedimenti

In questo numero anche

la MEDIAZIONE

& **Normativa** di Giuseppe Ruotolo e Sabrina Contino& **Conflitto** di Tiziana Ducci& **Comunicazione** di Alessandro Bruni& **Fisco** di Luca Santi& **Intervista** di Rita Salimbeni& **Normativa** Ddl S. n. 735

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Organismi di mediazione	594 *
Numero mediatori	24.190 *
Enti formazione	252 *
Numero formatori	1.195 *
Costo mediazione	3,4% **
Costo giudizio	29,9% **
Numero mediazioni iscritte	1.068.455 ***
Numero mediazioni definite	967.473 ***
Accordi/procedimenti	11,33% ***
Successo al tavolo	26,0% ***
Mancata partecipazione	49,8% ****

(*) Ministero della giustizia al 07.10.2018 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia dal 21.03.2011 al 30.06.2018

(****) Dati Ministero della giustizia dal 01.01.2018 al 30.06.2018

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Composizione della Crisi	180
Gestori delle crisi	
da sovra indebitamento	7.256
Istanze presentate nel 2017 agli OCC	2.139
Procedure definite nel 2017	336
Decreti di omologazione/ammissione	119 pari 35,4%**

(*) Dati Ministero della giustizia al 7 ottobre 2018

(**) Sul totale procedure definite nel 2017

**Mediazione familiare
e coordinazione genitoriale
nei progetti di legge
all'esame del parlamento**

di Marino Maglietta



CONVEGNO NAZIONALE A.E.Me.F. Associazione Europea Mediatori Familiari

Associazione Professionale
Registro Nazionale Mediatori Familiari pluralistici integrati
Macroregione Centro

Sabato 20 ottobre 2018
Aula Magna Facoltà Valdese di Teologia
Via Pietro Cossa, 42 - Roma

Prospettive della Mediazione Familiare nell'interesse prevalente dei figli

PROGRAMMA

- 08.30 Accoglienza partecipanti
- 09.30 Apertura del convegno: **Guido Parrinello** - socio fondatore e Presidente onorario A.E.Me.F.
Gabriella Vigliar - socio fondatore e Presidente A.E.Me.F. Nazionale
Raffaele Condemi - Avvocato, socio fondatore e Presidente Macroregione Centro A.E.Me.F.
- 10.00 **Michele Riondino** - Professore ordinario Diritto canonico e dei Minori, Pontificia Università Lateranense
"CRISI CONIUGALE E SUPREMO INTERESSE DEI FIGLI"
- 10.30 **Giuseppe Spadaro** - Magistrato, Presidente Tribunale Minorenni di Bologna
"IL GIUDICE MAIEUTA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE"
- 11.00 **Monica Velletti** - Magistrato, Presidente GEMME Italia e Vice Presidente GEMME Europa
"LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN EUROPA: UNA PANORAMICA"
- 11.30 Pausa caffè presso la saletta della Biblioteca della Facoltà
- 12.00 **Marino Maglietta** - Professore associato di Fisica Università di Firenze e ideatore Legge 54/2006 Affidato condiviso
"DAL PARLAMENTO: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA"
- 12.30 **Gian Ettore Gassani** - Avvocato, Presidente nazionale Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
"IL RUOLO DELL'AVVOCATO MATRIMONIALISTA NEI CONFLITTI FAMILIARI"
- 13.00 **Simone Pillon** - Senatore, primo firmatario del DDL 735 Senato
"LA MEDIAZIONE FAMILIARE QUALE STRUMENTO PER RESTITUIRE LA RESPONSABILITÀ AI GENITORI"
- 13.30 Pausa pranzo
- 14.30 **Pompilia Rossi** - Avvocato, coordinatore vicario Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
"RUOLO DELL'AVVOCATO: DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE"
- 15.00 **Paola Re** - Mediatore Familiare, Presidente S.I.Me.F. e coordinatrice F.I.A.Me.F.
"L'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL MEDIATORE FAMILIARE DECLINATA NEI VARI SCENARI SEPARATIVI E CONTESTI OPERATIVI"
- 15.30 **Lisa Parkinson** - Vice Presidente "Family Mediators Association in England and Wales"
"LA FAMIGLIA ALLARGATA E L'INTERVENTO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE" (contributo videoregistrato)
- 16.00 **Ana Maria Sanchez** - Mediatore Familiare, giurista, socia fondatrice Ass.ne Mediamente di Firenze
"I FIGLI AL CENTRO. FAMIGLIE RICOSTITUITE E MEDIAZIONE FAMILIARE"
- 16.30 Pausa caffè
- 17.00 **Orazio Giancola** - Professore Cattedra di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Univ. La Sapienza Roma
"LA MEDIAZIONE FAMILIARE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO. EVIDENZE DA RICERCHE EMPIRICHE"
- 17.20 **Emanuela Palamà** - Avvocato, Mediatore Familiare e Presidente Macroregione Sud dell'A.E.Me.F.
"DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: NUOVE PROSPETTIVE NELL'INTERESSE DEI FIGLI"
- 17.40 **Grazia Spera** - Psicologa, Psicoterapeuta, membro del Comitato scientifico del Centro Formazione in Mediazione Familiare F.M.F.
"IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NELL'EVENTO SEPARATIVO"
- 18.00 **Enrico Iraso** - Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare, Giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Roma
"CONCLUSIONI: VERSO UN NUOVO PARADIGMA"

POSTI LIMITATI - ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018 - Quota di partecipazione: 35 euro - Quota per studenti e Mediatori Familiari in formazione: 15 euro.
Per il versamento utilizzare IBAN IT 07 M 0760 1032 000000 42258905 intestato a A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari).
La quota comprende: documentazione del convegno e un coffee break Crediti formativi per Avvocati (5), Assistenti Sociali (6) e Mediatori Familiari (10)

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria organizzativa A.E.Me.F., via Cesare Beccaria 88 00198 Roma - segreteria@aemef.it Tel. 06 3610048 dal lunedì al venerdì (ore 09.00/13.00)

CON IL PATROCINIO DI:



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale del Lazio



Rappresentanza in Italia



CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

EDITORIALE di Marco Ceino 3

la MEDIAZIONE & News

Convegno - A Roma la III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale	4
Ministero Giustizia/1 - I dati della mediazione II trimestre 2018	4
Ministero Giustizia/2 - Il Registro degli O.C.C. e elenco dei gestori	7
Università - A Verona una gara di mediazione	7

la MEDIAZIONE & Normativa

Mediazione familiare e coordinazione genitoriale nei progetti di legge all'esame del Parlamento di Marino Maglietta	8
Il primo incontro c.d. preliminare o informativo di Giuseppe Ruotolo	11
La mediazione e l'educazione sociale al principio di responsabilità di Sabrina Contino	19

la MEDIAZIONE & Conflitto

La mediazione: la convenienza di una scelta adulta di Tiziana Ducci	21
--	----

la MEDIAZIONE & Comunicazione

L'ascolto attivo nella professione del mediatore dei conflitti (Parte 2) di Alessandro Bruni	23
---	----

la MEDIAZIONE & Fisco

Quale regime fiscale applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile e commerciale? di Luca Santi	25
--	----

la MEDIAZIONE & Intervista

Le procedure di Allerta: intervista a Marco Ceino di Rita Salimbeni	27
--	----

la MEDIAZIONE & Documenti

Documento - Disegno di legge n. 735 - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità	29
--	----



Foto di copertina: elaborazione fotografica su base immagine da 123rf.com

DIRETTORE RESPONSABILE E FONDATORE

Dott. Marco Ceino
direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO

Claudio Berliri, *Avvocato*
Giuseppe Buffone, *Magistrato*
Monica De Rita, *Arbitracamera*
Massimo Moriconi, *Magistrato*
Giuseppe Ruffini, *Avvocato*,
Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università degli Studi Roma Tre
Piero Sandulli, *Avvocato*, *Docente di Diritto di Procedura Civile nell'Università degli Studi di Teramo*
Giuseppe Tinelli, *Avvocato*, *Ordinario di Diritto Tributario nell'Università degli Studi di Roma Tre*
Giancarlo Triscari, *Magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Alessandro Bruni, Sabrina Contino,
Tiziana Ducci, Marino Maglietta,
Giuseppe Ruotolo, Rita Salimbeni, Luca Santi

REDAZIONE

Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

Copyright © 2018

Centro Studi ADR S.r.l.

Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

www.rivistalamediazione.it
www.centrostudiadr.eu

PROPRIETÀ DELLA TESTATA
Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTI

Testi e immagini: vietata la riproduzione, anche parziale.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA
n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA

Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI**

- **i componenti del Comitato Scientifico** Claudio Berliri, Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Massimo Moriconi, Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari.

- **i 110 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Giovanna Capilli, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Raffaele Condemi, Sabrina Contino, Bernardino Cordeschi, Rossella Cosentino, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Tiziana Ducci, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Alessandro Ferraro, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Edoardo Merlino, Laura Merlino, Marco Migliaccio, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Ilaria Patta, Paolo Pelino, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Tiziana Restifo, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Michela Sitzia, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Luca Tantalo, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Giancarlo Triscari, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Marica Villanova, Paola Vitali e Eleonora Ziccheddu

Che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

EDITORIALE

Tempo di bilanci sulla mediazione

Superato il milione di procedimenti

La rivista la MEDIAZIONE festeggia il ventesimo numero a conclusione del sesto anno di pubblicazione. L'occasione coincide con il raggiungimento del traguardo di un milione di istanze presentate nella mediazione civile e commerciale con oltre centomila accordi raggiunti.

La mediazione civile e commerciale, superata la sperimentazione, sta per affrontare un delicato passaggio di rivisitazione della materia annunciato all'assise del Cnf dal ministro Bonafede. Il ministero, per altro, nella passata legislatura, aveva visto concludersi i lavori della commissione di studio "Alpa" per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato.

I lavori della Commissione in tema di mediazione hanno sostanzialmente previsto: l'allargamento delle materie oggetto della mediazione, la previsione di indennità in caso di non prosecuzione dei procedimenti di mediazione oltre i primi incontri; la necessaria presenza delle parti oltre che degli avvocati al tavolo di mediazione; l'obbligo a partecipare per la P.A.; una maggiore trasparenza dell'attività degli organismi attraverso il sito; un'indennità anche in caso di mancata partecipazione. È stato importato, inoltre, dalla negoziazione assistita il principio del comportamento secondo buona fede e lealtà.

Al ministro Bonafede la rivista la MEDIAZIONE chiede due provvedimenti urgenti:

- *di allargare il numero delle materie, oltre la previsione della commissione Alpa, dove è prevista la mediazione come condizione di procedibilità. L'allargamento delle materie non può che partire dai conflitti che investono le relazioni nell'ambito delle imprese, tra le imprese e con le imprese;*
- *di prevedere un'indennità del primo incontro. La gratuità della prestazione del mediatore è in spregio al disposto costituzionale dell'articolo 35 che detta "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" e all'articolo 36 "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...".*

I temi caldi sono diversi e forse potrebbe costituire anche il clima propizio per articolare un documento di armonizzazione e semplificazione con le altre procedure di risoluzione stragiudiziali delle controversie. Un testo unico e la stabilità normativa favoriranno l'utilizzo delle ADR.

MARCO CEINO

Convegno

A Roma la III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Fornire una fotografia completa della situazione attuale della mediazione in Italia e delle prospettive future, alla presenza di esperti del settore, rappresentanti della politica e delle istituzioni, del mondo accademico, imprenditoriale e associativo è l'obiettivo della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, in programma venerdì 12 ottobre, dalle 15 alle 18, al The Church Palace di Roma. L'evento, patrocinato dall'Università Roma Tre e da Unindustria, è organizzato dalla Concilia Lex S.p.A., organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia.

I relatori dell'incontro, moderato dal vicedirettore del Sole 24 Ore Alessandro Plateroti, sono Angelo Danilo De Santis, docente di Diritto Processuale Civile dell'Università degli Studi Roma Tre, Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all'Università di Firenze, Antonio Matonti, delegato agli affari legali di Confindustria,

Francesco Urraro, senatore e membro della Commissione Giustizia del Senato, Massimiliano Cesali, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e presidente nazionale Movimento Forense,

Paola Moreschini, avvocato ed esperta di ADR, Ilaria Pagni, docente diritto processuale civile Università degli Studi di Firenze e Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto.



Ministero Giustizia/1

I dati della mediazione II trimestre 2018: Oltre un milione di procedimenti iniziati

L'andamento dei risultati dei procedimenti di mediazione rappresenta ormai un trend positivo in termini di accordi raggiunti. I dati al 30 giugno 2018, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforza infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. In quattro anni l'assestamento della norma, del cosiddetto decreto del fare, ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo. La mediazione civile e commerciale ha superato un milione di procedimenti. Infatti le istanze presentate da marzo 2011 a giugno 2018 sono 1.068.455. Particolarmente interes-

sante il dato che nei primi sei mesi del 2018, per la prima volta, la mancata partecipazione al tavolo di una delle parti, scende sotto il cinquanta per cento. Si rileva che le materie dove sussiste la condizione di procedibilità rappresentano l'8% dei procedimenti giudiziali intrapresi.

Sempre nello stesso periodo (marzo 2011 - 30 giugno 2018) si sono definite 967.473 procedure di cui 109.544 con l'accordo (pari al 11,33%). Dalla tabella che segue i risultati sono stati suddivisi in tre periodi: dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), il periodo che la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013) e il terzo periodo relativo ai primi quattro anni dall'entrata in vi-

gore del decreto del fare ad oggi (1.10.2013-30.06.2018); vedi la tabella 1 nella pagina seguente.

Dalla tabella possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità (15,16%) e si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i due periodi in cui è presente la condizione di procedibilità: il primo periodo (2011-2012), che rappresenta gli effetti del decreto legislativo 28/2010 con il periodo del cosiddetto decreto del fare, noteremo che i risultati in termini di successo sono passati dall'11,85% al 11,11%. Il risultato è caratterizzato dalle difficoltà relative all'introduzione

Tabella 1

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.06.2018)	760.27	84.451	11,11
TOTALE	967.473	109.544	11,33

ne del primo incontro. Nella tabella 2, in basso è stato a sua volta suddiviso il periodo dall'entrata in vigore del decreto del fare per anno.

Nei quasi ultimi cinque anni esaminati la stabilità normativa ha permesso risultati in progressivo miglioramento. Infatti il primo anno la percentuale degli accordi raggiunti era del 10,04% mentre nell'ultimo periodo considerato è del 12,80% (1.10.2017-30.06.2018) con trimestri che hanno fatto registrare anche valori superiori al tredici per cento come da tabella 3, qui a destra.

L'andamento trimestrale delle istanze presentate è rappresentato nel seguente grafico. È evidente che i procedimenti negli ultimi anni è complessivamente diminuito. Le cause possono registrarsi in conseguenza di diversi fattori: la diminuzione dei procedimenti giudiziali e l'introduzione della negoziazione as-

sistita rappresentano senz'altro le più rilevanti; vedi tabella alla pagina seguente.

I dati forniti dal Ministero segnalano un incremento dei risultati dei procedimenti avuti dalla mediazione demandata dal giudice che passa da un risultato percentuale pari

all'1,7 del 2011 al 14,8% del primo semestre 2018, come da tabella che segue. Il dato deve essere considerato con estrema cautela in quanto è consuetudine degli istanti indicare erroneamente, nella compilazione dell'istanza di mediazione, che trattasi di delegata anche quando la condizione di procedibilità, nelle materie obbligatorie, è rilevata dal giudice (vedi tabella 5 a pag. 6).

Nei primi sei mesi del 2018 i procedimenti di mediazione si sono svolti principalmente negli organismi privati di mediazione (52,45%), seguiti da gli organismi degli ordini forensi (37,23%) e dalle camere di commercio (9,61%). Rispetto agli anni precedenti si riscontra che per la prima volta gli organismi del sistema camera scendono sotto il dieci per cento del totale procedimenti (vedi tabella 6 a pag. 6).

Tabella 3

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° trimestre dopo il DECRETO DEL FARE (Dal 1.01.2017 sino al 31.12.2017)	37.340	4.537	12,15
2° trimestre dopo il DECRETO DEL FARE (Dal 1.01.2018 sino al 31.03.2018)	39.325	5.182	13,18
3° trimestre dopo il DECRETO DEL FARE (Dal 1.04.2018 sino al 30.06.2018)	39.834	5.188	13,02
TOTALE PERIODO DOPO IL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2017 sino al 30.06.2018)	116.499	14.907	12,80

Tabella 2

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	177.761	19.665	11,06
4° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
Dopo il DECRETO DEL FARE (Dal 1.01.2017 sino al 30.06.2018)	116.499	14.907	12,80
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.06.2018)	760.279	84.451	11,11

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella n. 7 in merito alle procedure definite suddivise per tipologia di organismo. I risultati degli organismi privati sono migliori rispetto a quelli degli avvocati e del sistema camerale. Nel 27,1% delle volte che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi privati si perviene all'accordo contro il 26,3% degli organismi camerali e il 24,3% degli avvocati. Nel 49,4% delle volte che si supera il primo incontro negli organismi privati si raggiunge l'accordo, nel 47,0% del sistema camerale e il 38,1% negli organismi forensi.

Tabella 4

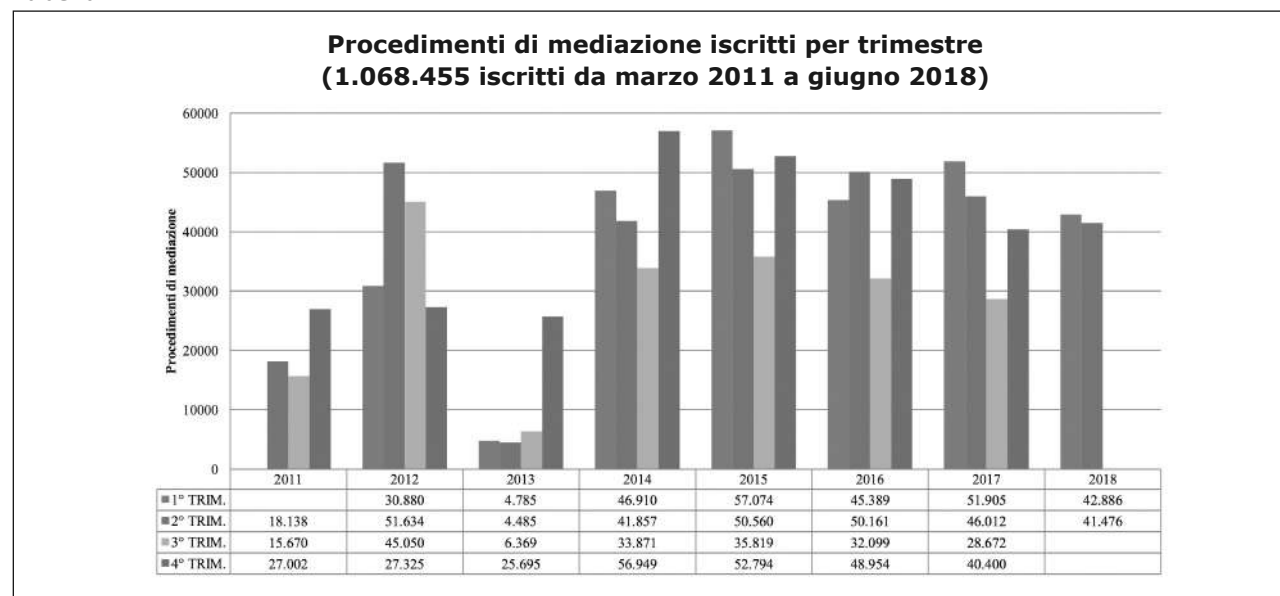


Tabella 5

(*)	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	1° Sem. 2018 %
DEMANDATA DAL GIUDICE	1,7	3,3	2,0	5,6	9,7	11,0	13,4	14,8
• Improcedibilità	-	-	-	-	-	-	12,3	13,6
• Materia non obbligatoria	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2
OBBLIGATORI A	77,9	84,9	57,5	83,8	81,6	79,6	76,5	74,7
CLAUSOLE CONTRATTUALE	0,5	0,3	1,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,0
VOLONTARIA	19,9	11,6	39,0	10,2	8,3	8,8	9,6	10,5
(*) NOSTRA ELABORAZIONE SU DATI DEL MINISTERO								

Tabella 6

Tipologia Organismo	Definiti 2014	%	Definiti 2015	%	Definiti 2016	%	Definiti 2017	%	Definiti 1° Sem. 2018	%
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	18.185	11,63	20.361	10,96	18.728	10,80	16.175	10,40	7.609	9,6
ORGANISMI PRIVATI	84.723	54,20	98.415	52,98	90.270	52,04	82.567	53,11	41.514	52,45
ORDINE DEGLI AVVOCATI	52.211	33,40	65.398	35,21	62.987	36,31	55.291	35,57	29.469	37,23
ALTRI ORDINI	1.198	0,77	1.571	0,85	1.489	0,86	1.424	0,92	567	0,72
TOTALE COMPLESSIVO	156.317	100,00	185.745	100,00	173.474	100,00	155.457	100,00	79.159	100,00

Tabella 7

Tipologia Organismo	Organismi al 31.06.2018	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	79	7.609	96	26,3	47,0
ORGANISMI PRIVATI	381	41.514	109	27,1	49,4
ORDINE DEGLI AVVOCATI	103	29.469	286	24,3	38,1
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	45	567	13	38,1	62,2
TOTALE COMPLESSIVO	609	79.159	130	26,0	44,3

Ministero Giustizia/2

25 gli OCC costituiti presso enti locali

Alla data del 7 ottobre 2018 gli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia risultano quindi essere 180 di cui 155 nella sezione A (72 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 43 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC con Ordine Avvocati, 30 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 1, 1 dei notai, 5 segretariato sociale ex

L. 328/2000 e 1 non identificato dal sito del Ministero) e 25 nella sezione B (Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Unione dei Comuni dell'Alto Bradano, Comune di Lenola, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianezza Città, Comune di Cussago, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara,

Comune di Marcara MN, Comune d'Avola, Provincia di Novara, Villa Litterno CE, Casarano LE, Scaletta Zinlea ME, Nichelino BR, Rende CS, Campobello di Mazara TP e Campofiorito PA). 7.256 risultano essere i gestori da crisi da sovra indebitamento iscritti nell'elenco ministeriale di cui 218 sono professionisti dell'ODCEC di Roma (n. 1 nel Registro istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202).

Università

A Verona una gara di mediazione

Nella suggestiva cornice del Polo Santa Marta – ex Caserma Austriaca adibita alla produzione di pane e gallette per i soldati – di recente ristrutturato e divenuto sede dei dipartimenti di Area economico-giuridica dell'Università di Verona, sono state 12 le squadre partecipanti alla prima edizione di Mediazioni a Verona – CIM Edizione MASTER, del 28 e 29 settembre, una gara tra studenti universitari sul tema della mediazione, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona.

Sono arrivati un po' da tutta Italia i ragazzi che hanno accettato la sfida di questa edizione Master, organizzata sulla falsariga della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), che si tiene ogni anno a Milano.

Eccellente risultato per l'Università di Torino che conquista 1° e 2° posto con le sue due squadre. 3° posto all'Università di Ferrara-Rovigo, 4° posto ex aequo all'Università di Trento e Università Pegaso. Premi speciali: miglior attitudine alla cooperazione va alla squadra composta da due studenti di atenei diversi, uno dell'Università di Parma e l'altro dell'Università di Ferrara – Rovigo; premio per il miglior discorso di presentazione se lo aggiudica l'Università Bocconi, miglior esplorazione interessi va all'Univer-

sità del Salento, miglior lavoro di squadra a Università Statale di Milano, miglior perseguimento interessi ancora una squadra mista: Università del Salento con Università di Ferrara-Rovigo.

Il "premio speciale Studio Firma" è stato assegnato all'Università del Salento che si è contraddistinta in modo particolare in un caso che vedeva litigare due società.

Il premio particolare per lo sviluppo di opzioni di interesse reciproco è andato all'Università di Verona, come anche il premio particolare per l'utilizzo di strumenti di ascolto, sempre assegnato all'Università di Verona.

"Questa prima edizione Master ci ha regalato delle emozioni molto particolari: sono tornati per competere studenti preparati per le scorse edizioni" ha dichiarato Caterina Marchetto – componente del

comitato organizzatore dell'evento – "alzando molto il livello delle prestazioni ed offrendo delle performances di tutto rispetto".

"Una delle cose più belle è stata la disponibilità degli studenti a lavorare con compagni di Atenei diversi dal proprio" ha aggiunto Carlo Vettore – componente del comitato organizzatore – "dimostrando di saper lavorare insieme proficuamente sebbene si siano incontrati per la prima volta direttamente a Verona".

Ha aggiunto Alberto Tedoldi, professore di Diritto Processuale Civile all'Università di Verona e componente del Comitato organizzatore: "Si tratta di un'esperienza importante per gli studenti, un aiuto a sviluppare le competenze relazionali e professionali, fondamentali per i professionisti e i lavoratori di domani.

La partecipazione dei professionisti di Verona è stata importante: hanno dimostrato un entusiasmo caloroso nei confronti dell'evento e questo lascia ben sperare in un futuro di maggiore apertura verso questa professione.

Durante la premiazione a conclusione dell'evento sono stati distribuiti ai partecipanti svariati omaggi donati da alcuni studi professionali ed associazioni, gesto di apertura e continuità tra i professionisti di oggi e quelli di domani.

**MEDIAZIONI
a VERONA**

**CIM
Edizione
MASTER**

Mediazione familiare e coordinazione genitoriale nei progetti di legge all'esame del Parlamento

Il disegno di legge di cui quasi esclusivamente si parla, ddl 735, dedica numerosi articoli alla mediazione familiare e alla Coordinazione genitoriale. La circostanza, almeno per la mediazione, è tutt'altro che nuova. Si può dire infatti che in ogni legislatura si ammucciano i progetti che trattano la materia e che poi vengono accantonati senza neppure iniziare il percorso legislativo. Tuttavia, la nuova legislatura si era presentata, in generale, sotto buoni auspici, nel senso che l'esistenza di un patto – o contratto – di Governo che impegna la maggioranza e che si preannunciava intenzionato ad occuparsi delle "questioni in cui sono coinvolti figli minorenni", lasciava pensare che si sarebbe finalmente avuta l'auspicata promozione degli strumenti ADR.

Tuttavia, già la formulazione con cui l'idea prendeva corpo destava non piccoli preoccupazioni, ritenendosi "necessaria l'obbligatorietà della mediazione civile". Un modo di esprimersi che segnala la scarsa informazione degli estensori, per evidente confusione tra mediazione familiare e civile.

Ancora peggio si sono messe le cose nel momento in cui, dopo che era circolata una serie di versioni "apocriefe" di un disegno di legge di una parte della maggioranza è stato finalmente depositato un testo (il noto ddl 735) che dedica meritoriamente una quantità di articoli a mediazione familiare e coordinazione genitoriale, ma che nasce senza alcuna consultazione delle associazioni di mediatori che operano a livello nazionale, convocate a cose fatte, il giorno stesso del deposito del disegno di legge. Questo è indubbiamente un difetto essenziale, proprio perché di metodo, e quindi strutturale. È alle associazioni che si chiede come organizzare i corsi di formazione, a chi assegnare i controlli, come descrivere il profilo di professionalità del mediatore... E si possono segnalare appunti tecnici specifici, che purtroppo non mancano. Ad esempio, avere previsto una formazione biennale e di almeno 350 per i casi ordinari, con il "regalo" fatto all'avvocatura, per cui il legale che intervenga in dieci casi all'anno si trova inquadrato ope legis tra i mediatori. Ovviamente, tra l'altro, di regola più "litigioso" è lo studio più cause gli vengono affidate e più è probabile che possa fruire indebitamente di questa qualifica. Oppure prevedere che il percorso di mediazione possa

arrivare a sei mesi, davvero troppi; anche se appare immeritata l'accusa di voler impedire con ciò la possibilità di divorzio breve. Altrettanto immeritata è l'accusa di volere una mediazione obbligatoria, anche se l'assoluzione non viene dalla contestazione dell'assunto, ovvero dall'aver optato per la volontarietà nel testo si fa di tutto per dare l'impressione opposta] quanto dal fatto che si può imporre per legge solo che ci si presenti al mediatore una prima volta. Dopo di che non si può forzare nessuno a frequentare a tempo indeterminato lo studio del mediatore: il percorso non può che restare interrompibile in qualsiasi momento. Tanto meno si può obbligare qualcuno a firmare accordi. Inoltre, la mediazione familiare non è certamente destinata a impedire alle donne di separarsi e ad obbligarle a incontrare un compagno violento; neppure con il ddl in esame, benché pieno di difetti. Per andare in mediazione ne devono esistere le premesse. La mediazione esclude la violenza; e l'affidamento condiviso pure. Comportamenti violenti sono disciplinati dall'art. 337-quater c.c., non dal 337-ter. Chi sostiene questo confonde le prescrizioni di legge con gli errori giudiziari, sempre possibili, in ogni settore del diritto e con qualunque norma. E fa sorridere sostenere che la mediazione familiare comporterebbe un aggravio di spesa per l'utenza, se si paragona il costo di un percorso di tal genere a una Consulenza Tecnica di Ufficio, per non dire a una lite.

Dunque la polemica su questi aspetti appare tendenziosa e strumentale.

Tendenziosa verso cosa? Verso l'affossamento di qualsiasi progetto di riscrittura delle norme sull'affidamento che miri a salvare il principio della condivisione della genitorialità. In effetti appare chiara la volontà di gruppi diversi ma convergenti, gli uni di conservare gli apparenti privilegi della collocazione prevalente, gli altri le discriminazioni attuali che incrementano e arricchiscono il contenzioso; entrambi approfittando delle indifendibili carenze del progetto 735. Discriminazioni, d'altra parte, che affliggono la mediazione familiare anche direttamente, visto che le pari opportunità dei genitori – uguali in responsabilità, diritti, doveri e sacrifici – sono il prerequisito indispensabile affinché una mediazione possa avere successo. Non solo e non tanto nell'immediato, quanto anche e

soprattutto nell'affidabilità e possibilità intrinseca di rispetto delle regole stabilite.

Tutto questo, purtroppo, il disegno di legge di cui pressoché esclusivamente si parla, non è capace di farlo. A dispetto dei suoi dichiarati obiettivi e a dispetto di quella parte del suo titolo che, letto l'articolato, appare come una evidente mistificazione: "garanzia della bigenitorialità". Mai termine suonò più inappropriato. Quel testo non garantisce assolutamente nulla. Vediamone il perché.

Anzitutto, il ddl 735 dilata a dismisura il potere discrezionale del giudice, fallendo proprio in quello che nel programma elettorale dei firmatari era presentato come uno dei principali obiettivi. Discrezionalità che si manifesta ad attenuare o direttamente contraddire pressoché ogni affermazione. A partire dalla pretesa garanzia di una rigida pariteticità dei tempi di frequentazione, che alcuni salutano come prerequisito di una vera bigenitorialità mentre altri vi vedono la ripicca di adulti puntigliosi a danno del diritto dei figli a gestirsi liberamente. Due credenze entrambe false. In realtà il giudice può stabilire tempi uguali, ma ha facoltà anche di provvedere diversamente, optando per tempi "equipollenti", termine sconosciuto al diritto, per cui si può solo ipotizzare che saranno equivalenti, ma secondo imprevedibili criteri qualitativi che sarà il giudice a stabilire. D'altra parte, alla pariteticità si può derogare anche per accordo dei genitori - con buona pace per il diritto indisponibile dei figli - anche quando perfettamente possibile; e se nessuno la chiede il giudice può limitare la presenza di uno dei genitori a 12 giorni al mese (quantificazione ingestibile, il mese non è unità utilizzabile ai fini della frequentazione, visto che i mesi hanno lunghezze diverse e comunque alla fine di ciascuno si spezzano le settimane). E tuttavia anche questa quantificazione è derogabile in forza di parametri di valutazione non giuridici e del tutto opinabili, come la "trascuratezza", l'"indisponibilità", il "danno psico-fisico", ecc. Per sorvolare sul fatto che la vantata soppressione del "genitore collocatario" è in realtà smentita dal persistere del concetto di "residenza abituale", correntemente utilizzato come il domicilio del genitore prevalente.

Non diversamente, per quanto riguarda aspetti economici, che costituiscono tipici terreni di scontro nei percorsi di mediazione: la forma del mantenimento e le regole per assegnare la casa familiare. Le norme non sono affatto chiare e univoche. La casa familiare sembrerebbe dover essere conservata al proprietario, salvo leggere a distanza di poche righe che il giudice decide liberamente chi ci resterà. E allo stesso modo, si sostiene di avere assicurato al figlio la partecipazione di entrambi i genitori alla sua quotidianità (l'obbligo di "cura" di cui al primo comma dell'art. 337-ter c.c.) grazie all'assunzione di capitoli di spesa in luogo della delega a provvedere che un genitore affida

all'altro, limitandosi a far trasferire denaro da un conto corrente all'altro. Ma questo non è affatto sicuro. Far decidere al giudice quali spese sono ordinarie e quali straordinarie significa, in forza delle linee-guida del Consiglio Nazionale Forense (2017), fargli decidere cosa è compreso nell'assegno e cosa ne resta fuori. Quindi l'assegno può benissimo restare. Tuttavia, la possibilità che ai bisogni dei figli si provveda direttamente senza bisogno di assegni per i figli che di solito sono percepiti dalla madre collocataria ha scatenato a livello mediatico un'ondata di proteste, petizioni e manifestazioni di piazza... sostenendosi che in tal modo si riducono in miseria le madri. Una preoccupazione della cui improponibilità evidentemente non ci si rende conto. O perché non si leggono i testi di legge ma solo i comunicati di altri; o perché non dispiace speculare su false credenze. Resta il fatto che questa lagnanza equivale ad accusare le donne di distrarre abitualmente a proprio vantaggio risorse a loro non destinate. Inconcepibile.

Infine, se in mediazione, come è giusto e doveroso, ci si propone di realizzare al meglio ciò che i figli desiderano, certamente complica le cose l'aver confermato (dai tragici e illegittimi interventi del D.lgs 154/2013) che il figlio non potrà prendere la parola se il giudice lo considera superfluo.

Tirando le somme, la mancanza di certezze e l'estrema variabilità delle decisioni, rimesse quasi tutte al magistrato, potrebbe essere apprezzata dai sostenitori delle decisioni "caso per caso" (il vestito tagliato su misura), se davvero la discrezionalità venisse utilizzata. Ma è facilmente dimostrabile che l'argomento è privo di pregio sul piano sostanziale. I provvedimenti ricalcano stereotipi, di origine culturale come funzionali a vantaggi concreti per chi aderisce ad essi (maggiore semplicità e rapidità nel prendere le decisioni e/o nel proporre i ricorsi), certificati dai prestampati distribuiti nelle cancellerie e/o presenti nel pc di chi confeziona il provvedimento, come è esperienza di chiunque frequenti i tribunali. Tutto deve avvenire seguendo un rigido cerimoniale: il genitore collocatario resterà nella casa familiare (nessuno si chiede se ai figli quel luogo è divenuto odioso) e riceverà un assegno (ogni corte ha la sua stretta "forchetta") e l'altro eserciterà il suo "diritto di visita" con irrisoria variabilità. Siamo a siderale distanza dal vagheggiato sistema "caso per caso" così gradito al sistema legale.

Abbastanza meglio vanno le cose per la coordinazione genitoriale e soprattutto per la sua logica premessa, ovvero la redazione di un piano genitoriale. Per quanto incoerente (ad es., si danno prescrizioni in merito al piano genitoriale prima di averlo definito), questa parte del testo di legge si ispira alle linee guida dell'AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*) e quindi è meno improvvisata del resto. Purtroppo viene meno il pre-

gio maggiore della Coordinazione, che discende dal fatto che la coppia interagisce con un operatore non disarmato (come il mediatore), ma dotato di poteri che gli vengono dal giudice. Il ddl, invece, opta per una formula extraprocessuale, per cui i limitati poteri del coordinatore vengono solo da quanto a lui consentito dalle parti stessi, in balia delle quali finisce pertanto per restare.

Tutto questo, tuttavia, non vuol dire che non possa essere attribuito alcun merito al ddl 735 e a chi per primo lo ha proposto. Il merito è quello di aver fatto affiorare una problematica e averla posta all'attenzione del Parlamento e dei media. Anche se il suo inserimento nei programmi elettorali e nel contratto di governo è certamente da attribuire a un buon numero di altri soggetti. Resta il fatto che oltre a quel progetto ne esistono altri, che non soffrono dei suoi difetti (ad es., la bigenitorialità è garantita, la mediazione familiare è promossa solo mediante l'obbligo di un passaggio

preliminare meramente informativo e la coordinazione genitoriale è endoprocessuale) pur ponendosi i medesimi ragionevoli obiettivi. Si tratta della pdl 942 e del ddl 782, depositati, ma il cui testo non è ancora leggibile a causa del complesso iter di presentazione e pubblicazione al quale sono soggette le proposte che vengono dal gruppo proponente. Tuttavia, è disponibile il ddl 768, con essi strettamente imparentato, discendendo tutti dal ddl 957 del 2008, che in quella legislatura ricevette larghi consensi e trovò la parziale approvazione del Parlamento. È auspicabile che, rinunciando alle logiche di partito e degli schieramenti su un tema di natura etica così evidentemente trasversale, la politica possa trovare i numeri necessari per varare un testo che raccolga il meglio delle varie proposte.

MARINO MAGLIETTA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Il primo incontro c.d. preliminare o informativo alcune questioni dibattute

Quando una scelta legislativa si trasforma in compromesso, il più delle volte ne esce una norma imperfetta che scontenta tutti i destinatari, aprendo la strada alle più svariate interpretazioni applicative.

È il caso del c.d. "incontro preliminare o informativo", introdotto con il D.L. 21.06.13, n. 69 (c.d. Decreto "del fare") e convertito con modificazioni, nella L. 09.08.13, n. 98 che all'art. 8 D.Lgs. 28/10, così lo descrive: "Al primo incontro... le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento".

Probabilmente, nella mente del Legislatore l'innovazione avrebbe dovuto rappresentare la migliore sintesi possibile per superare, da una parte le osservazioni della Corte Costituzionale, che aveva sancito l'illegittimità della Mediazione per eccesso di delega con riferimento alle mediazioni c.d. obbligatorie e dall'altra per venire incontro alla richiesta della Corte di Giustizia Europea di non penalizzare economicamente chi acceda appunto alla Mediazione obbligatoria (art. 5 co. 1 bis). Tale ultima preoccupazione, in particolare, è ben manifestata anche all'art 17 co. 5 ter, che dispone: "Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione".

Come spesso succede in questi casi, però, la scelta operata dal Legislatore ha finito per sollevare numerosi interrogativi già in sede di prima lettura, a molti dei quali proverò a rispondere senza avere la presunzione, né di offrirne una panoramica completa né, soprattutto, di fornire una soluzione definitiva, ma analizzando invece quelli che a oggi mi sembrano più spinosi sulla scorta della mia esperienza personale di Mediatore:

1. Il primo incontro è già Mediazione? Se sì, il Mediatore deve verbalizzare le ragioni del rifiuto a proseguire?

L'ambiguità del testo legislativo non aiuta a fare chiarezza. Mentre, infatti, l'art. 4 del D.Lgs 28/10 darebbe ad intendere che la Mediazione è avviata

col deposito dell'istanza presso un Organismo territorialmente competente, il dato letterale del richiamato articolo 8 non sembra viceversa lasciare spazio ad interpretazioni.

L'invito a "le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità iniziare la procedura di mediazione" sembrerebbe infatti presupporre che il c.d. incontro preliminare non può dirsi ancora Mediazione.

Il Mediatore "procede con lo svolgimento" solo nel caso in cui tutti i protagonisti della Mediazione dichiarino di volere proseguire: d'altra parte, il successivo art 17 co. 5 ter, anch'esso già richiamato, parrebbe rafforzare questa interpretazione.

La differenza non è di poco peso sulla verbalizzazione del Mediatore soprattutto alla luce di quanto previsto dall'art. 9 co. 1 dato che, se il primo incontro preliminare è già Mediazione, egli sarebbe tenuto alla riservatezza e non potrebbe verbalizzare nessuna dichiarazione, salvo consenso delle parti.

Viceversa, se il primo incontro non è ancora Mediazione, le dichiarazioni ben potrebbero essere raccolte a verbale e senza nessun consenso.

Non si vuole assecondare certo, con tale ultima considerazione, quanto statuito in una recente pronuncia a dir poco ardita del G.O.P. del Tribunale di Udine che, su tale scia, arriva a sostenere addirittura ammissibile la testimonianza del Mediatore nel processo "in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l'oggetto della lite tra le parti".

Con buona pace dell'art. 10 2° co. applicabile invece sicuramente alla Mediazione tout court, senza distinzione tra fasi di essa, all'evidente scopo di non minare la fiducia nella riservatezza su cui conta chi si affida all'istituto e che è uno dei principi da cui la Mediazione trae maggior forza per la sua riuscita: ovviare con strumenti processuali (prova testimoniale) alle colpevoli mancanze del Mediatore "distratto", non rende un buon servizio, né alla Giustizia, né alla Mediazione.

Aprire questa strada, significa pregiudicare l'istituto: quale persona che si avvicini alla Mediazione avrà infatti più la certezza effettiva che la tanto decantata "segretezza" non sia invece tale, ma solo formale, potendo un Giudice in qualsiasi momento

e per qualsiasi ragione, entrare a posteriori nella Stanza di Mediazione per appurare cosa sia stato detto o fatto in una qualsiasi "fase", ancorché motivando nel modo meglio visto tale intrusione?

Meglio avrebbe fatto, allora, il Giudice Friulano a disporre piuttosto per lo svolgimento di una nuova Mediazione, raccomandando l'accuratezza della verbalizzazione del Mediatore in punto presenza dei soggetti al procedimento.

Da un punto di vista del tutto pratico, poi, non bisogna dimenticare che la normativa, all'art. 1, definisce la Mediazione il procedimento rivolto alla ricerca di un accordo amichevole e, quindi, si pone anche un problema di opportunità per il Mediatore, chiamato a stabilire se sia utile e fino a che punto lo sia, riportare a verbale le dichiarazioni dei Mediandi. Soprattutto in tale ottica, ad esempio, si comprenderà come una Mediazione che non sia proseguita per la sola ostinazione pregiudiziale di uno dei protagonisti presente all'incontro informativo solo per dovere, debba trovare senz'altro rilievo in un verbale negativo ben più dell'all'altra diversa ipotesi dell'accordo non trovato pur essendo i Mediandi entrati nel merito delle questioni che hanno generato il conflitto, potendo solo quest'ultimo – non già l'altro – definirsi Mediazione.

Indipendentemente dalle blande conseguenze previste dalla legge sul piano sanzionatorio, appare allora forse più importante per il Mediatore rimarcare l'atteggiamento ostruzionistico della parte che rifiuta il procedimento, al fine di sensibilizzare il Giudice del (futuro o attuale) processo ad un'applicazione incisiva dell'art. 116 2° co. c.p.c., così come previsto dall'art. 8 co. 4 bis del D.Lgs 28/10 ottenendo così, grazie alla via giudiziaria, un più consapevole approccio all'istituto anche da parte di chi sia pregiudizialmente prevenuto nei confronti dell'istituto.

Le diverse sfumature della problematica, di cui si è fatto fin qui solo un fugace cenno, si riflettono dunque inevitabilmente sulle scelte di Mediatori e Organismi, le quali spaziano dal verbale "asettico" che chiude negativamente il primo incontro ("il Mediatore dà atto che non vi sono margini per entrare in Mediazione"), a quello che raccoglie la dichiarazione dei Mediandi, tramite un prestampato dove, alla domanda fatidica del Mediatore se si desidera entrare in mediazione, seguono due caselle con la risposta "SI" o "NO" che per ciascun contendente il Mediatore andrà a barrare a quello, infine, in cui il Mediatore raccoglie ogni dichiarazione resa, evitando però accuratamente di "entrare nel merito", in ossequio al principio di riservatezza, o ciò facendo con il consenso del dichiarante che ad essa rinunci.

Ben si comprenderà, allora, come in quest'ultimo caso sia veramente difficile capire qual è il limite oltre cui non è dato spingersi. In altri termini: quando la dichiarazione è esposizione di problematiche coperte dalla riservatezza (trattandosi di

Mediazione vera e propria)? Quando invece è posta a motivazione della scelta di non entrare in Mediazione (trattandosi di "incontro preliminare")?

Qualche risposta c'è stata fornita dai Giudici di merito che hanno affrontato il problema ex professo. Il Tribunale Roma con due sentenze successive, ha evidenziato come "...al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant'altro, non si devono verbalizzare da parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere oggetto di testimonianza et similia... Ma poi, con riferimento alla fase preliminare della Mediazione (id est: incontro preliminare) e, in particolare, alla partecipazione a detta fase, ha precisato: Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all'esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.

Per il Tribunale di Roma, quindi, il principio della riservatezza delle dichiarazioni deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite, mentre tali dichiarazioni se riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, possono – anzi devono – essere trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, il tutto nella più assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia per consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr. lgsl. 28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art. 8 co. 4 bis dello stesso decreto, e, in via generale, dell'art. 96 III co. cpc.

Anche il Tribunale di Pavia, richiede che nel primo incontro "...il mediatore non si limiti a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri – il che è doveroso sempre – ma verbalizzi anche quale parte dichiararsi di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione".

Rispondendo, poi, al quesito posto sul limite massimo alla verbalizzazione delle dichiarazioni, sia pure sotto il diverso aspetto della procedibilità, ha affermato che "se il primo incontro avrà, per contro, uno svolgimento che si sostanzia in una mediazione vera e propria, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata. Sarà pertanto necessario che il mediatore con la sua verbalizzazione consenta di comprendere quale mediazione ha

svolto nel primo incontro. Solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali".

Dal che si evince, non solo che – tanto nel caso in cui la Mediazione si chiuda per mancata adesione, che nel caso in cui si chiuda per mancata prosecuzione senza giustificato motivo – il Giudice, sulla scorta della verbalizzazione dal Mediatore, potrà dedurre argomenti di prova nel successivo giudizio, ex art. 116 cpc 2° co. e dovrà condannare chi non abbia voluto aderire e/o proseguire ingiustificatamente al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Ma che il Giudice dalla verbalizzazione del Mediatore potrà altresì stabilire se si sia stata o no superata la condizione di procedibilità, adottando tutti i provvedimenti del caso.

Starà quindi al Mediatore stabilire quali dichiarazioni verbalizzare alla fine dell'incontro preliminare negativo ma, in linea di massima e sulla scorta dell'analisi delle sentenze espresse sul punto, alcune delle quali sopra riportate, potremmo provare a dire in sintesi:

a) vanno verbalizzate le dichiarazioni che si limitano a raccogliere il mero rifiuto immotivato a proseguire/entrare in Mediazione in mancanza di cause oggettive ("Infatti,... nel procedimento di mediazione (ai sensi dell'art. 5 1 bis ovvero co.II° del decr.lgs.28/10).....l'esposizione di motivazione di stile, illogiche e prive di fondamento, equivale ad assenza di un giustificato motivo"), o di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura che non si traducano in una volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa : se esiste una norma (art. 8 co. 4 bis D. Lgs 28/10) che stabilisce una sanzione e consente di desumere argomenti di prova ex art. 116 cpc 2° co, va data al Giudice la possibilità di verificarlo dal verbale di mediazione. Esempio: "Tizio dichiara di non proseguire ritenendo la vertenza inconciliabile" (pretestuoso), ovvero "...non avendo i poteri per sottoscrivere un eventuale accordo" (concreto impedimento);

b) se vi è rifiuto a proseguire, non vanno verbalizzate le ragioni di merito che uno dei Mediandi voglia fare per spiegare tale scelta, se tali ragioni non sono state affrontate e/o discusse; verbalizzarle, infatti, darebbe per scontato il superamento dell'incontro preliminare e, dunque, l'entrata in Mediazione cui sarebbe conseguito il mancato accordo.

Il che non è: in effetti, il più delle volte chi non vuole proseguire/entrare usa questo stratagemma per porsi a riparo dalla sanzione di cui all'art. 8 4 co. in vista del (futuro o attuale) giudizio, e superare la condizione di procedibilità senza incorrere in decisioni sfavorevoli da parte di un

Giudice cui fosse sottoposto un semplice verbale di mancata prosecuzione (c.d. principio di "effettività" della mediazione – cfr. paragrafo successivo). Non va per esempio verbalizzato: "Tizio dichiara di non volere proseguire perché ritiene che la servitù di passaggio, reclamata dall'istante, sia estinta in quanto....", se tale ragione è solo fornita a supporto del rifiuto a proseguire/entrare, senza che mai sia stata trattata, e ciò anche se vi sia esonero dalla riservatezza;

c) se vi è rifiuto a proseguire ed il Mediatore ha svolto un primo incontro entrando già nel merito della questione sottopostagli (e quindi indipendentemente da una valutazione se sia opportuno o no "mescolare" le fasi) e si sia quindi già superata la condizione di procedibilità, ciò andrà evidenziato a verbale, evitando comunque di riportare le posizioni dei Mediandi e le ragioni per cui la Mediazione non si è chiusa, per non incorrere nella violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 9 D. Lgs 28/10, a meno che non sia stato prima raccolto (e anche verbalizzato) il consenso del dichiarante. Esempio: "pur avendo affrontato la questione da cui è sorto il conflitto esponendo le sue ragioni di merito ed avendo ascoltato le ragioni esposte da Caio, Tizio ritiene di non volere proseguire"; ovvero: "Tizio ritiene estinta la servitù di passaggio in quanto dal documento prodotto risulta che Caio....., e questo anche se Caio lo ha contestato affermando di averla esercitata regolarmente in quanto il 18 marzo dello scorso anno ecc..... : siccome ritiene pertanto di non riconoscere il diritto di Caio, non intende proseguire, autorizzandomi al contempo ad esonerarlo dal dovere di riservatezza sulle dichiarazioni rese ex art. 9 2° co D. Lgs. 28/10."

Si badi bene: il Mediatore non è un Ausiliario del Giudice e, pertanto, qualsiasi cosa decida di verbalizzare sarà, non per ottenere una condanna di chi non abbia voluto partecipare alla Mediazione, ma per sensibilizzare a un corretto utilizzo di questo istituto che, nato come "strumento deflattivo", dovrebbe invece soprattutto considerarsi come consapevole opportunità di chiudere un conflitto al di fuori delle Aule Giudiziarie. D'altra parte, un'interconnessione fra procedimento di mediazione e causa non può essere ignorata, posto che è prevista una condizione di procedibilità dall'art. 5 commi 1 bis e 2, e precise conseguenze connesse alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

2. Nel primo incontro i Mediandi, a seguito delle spiegazioni fornite dal Mediatore possono limitarsi a dichiarare di non volere proseguire?

Questo è forse il tema più dibattuto, e sul quale ancora si dibatte, a seguito dell'introduzione del

primo incontro. Il D.lgs 28/10 sembrerebbe infatti chiaro in proposito al 1° co. dell'articolo 8, rimettendo a Mediandi e loro avvocati di decidere se vi sia la possibilità di iniziare la procedura.

Ugualmente univoco parrebbe l'art. 5 co. 2bis nel considerare integrata la condizione di procedibilità se il primo incontro si conclude senza l'accordo. Nell'applicazione delle norme al caso concreto, però, si sono confuse le ipotesi di reale mediazione demandata o ex officio iudicis (art. 5 co. 2), con ipotesi che restano pur sempre di mediazione obbligatoria e quindi condizione di procedibilità, pur se disposta nel corso di causa (art. 5 co. 1 bis). Alludo, in particolare, alle ipotesi previste dall'art. 5 co. 4, lett. a e lettera b che escludono l'esperimento della Mediazione in procedimenti in cui la materia può o addirittura deve rientrare tra quelle per cui essa è obbligatoria. Si pensi al decreto ingiuntivo su saldo di c/c bancario, o per premi assicurativi non pagati e al procedimento di convalida di licenza o sfratto: materia bancaria, assicurativa e locatizia, quindi, prevista come obbligatoria ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis.

Ma alludo anche al caso di giudizi che siano instaurati, essendo stata eccepita dal convenuto l'improcedibilità o essendo stata questa rilevata dal Giudice in prima udienza.

Non vi è dubbio allora che la Mediazione sarà disposta dal Giudice dopo la concessione dei provvedimenti necessari, nelle prime ipotesi, o a seguito di constatazione (d'ufficio o su istanza) che la materia oggetto di giudizio è ricompresa tra quelle per cui la Mediazione è condizione di procedibilità, nella seconda ipotesi.

Ma, comunque sia, ci troviamo pur sempre di fronte alla Mediazione quale condizione di procedibilità ex lege. In tali ipotesi, però, non potrà mai parlarsi di mediazione demandata o ex officio iudicis ai sensi dell'art. 5 co. 2, che invece ricorre in tutti i casi in cui il Giudice abbia valutato la causa, il comportamento delle parti o lo stato dell'istruzione, decidendo di disporre la Mediazione che diviene, per questa ragione, condizione di procedibilità della domanda.

Ed è per queste ultime ipotesi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo il principio di "effettività" della mediazione, sostenendo che per "mediazione disposta dal Giudice" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

In particolare è stato evidenziato dal Tribunale di Roma come la scelta di invitare le parti processuali a esperire la Mediazione, sia preceduta da una valutazione sulla mediabilità appunto della lite,

operata dal Giudice (ex art. 5 co. 2) ed è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

Un atteggiamento ancora più rigido assume il Tribunale di Pavia che afferma: "Il comportamento del legale rappresentante della parte chiamata in mediazione, che dichiara di essere disponibile a tentare di risolvere l'intera vicenda al di fuori della stessa procedura, istituita appunto per tale scopo, dimostra di non considerare la mediazione con sufficiente impegno e serietà, ma, di ritenerla invece un inutile e costoso adempimento burocratico da assolvere con la semplice presenza avanti al mediatore del difensore munito di procura e per un semplice incontro informativo. Sintomo, questo, del comportamento della parte che sottovalutando la mediazione, abusa invece del processo, ed a cui consegue inesorabilmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale".

In tema di "effettività" della mediazione è anche intervenuta la Corte di Appello di Milano ritenendo, sulla scorta di quanto già fatto da gran parte della giurisprudenza, che "l'ordine del Giudice sia osservato quando le parti si rechino dal mediatore per limitarsi a dichiarare di non voler procedere oltre, in tal modo esercitando una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dar seguito alla procedura è conclusione certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa", che finisce per "svuotare di ogni contenuto sostanziale e funzionale il procedimento mediatorio, degradando a mero adempimento burocratico quello che avrebbe dovuto essere un'occasione utile per ricercare una soluzione extragiudiziale".

La Corte Milanese rammentando poi come l'art. 5 della direttiva europea sulla mediazione 2008/52/CE distingue chiaramente l'ipotesi di cui il giudice invia le parti in mediazione da quelle in cui lo stesso si limita ad un invito per una semplice sessione informativa, così conclude:

"Inoltre l'art. 8 D.Lgs. 28/2010 prevede che, durante il primo incontro, il mediatore debba verificare in concreto se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolarne l'esperimento) e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti di procedervi.

Né avrebbe senso, del resto, la rimessione innanzi all'Organismo di Mediazione, con correlativa interruzione (sia pure temporanea) del processo, in funzione di una semplice presa d'atto della manifestazione di disinteresse e quindi di un adempimento di tipo prettamente burocratico".

"Nel caso in esame, in cui la sessione di mediazione risulta essersi ridotta a un quarto d'ora, giusto il tempo di un incontro in cui le parti si sono li-

mitate a manifestare il proprio disinteresse, non è con evidenza possibile considerare soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co. 2 D.Lgs. cit.".

Sulla stessa linea, da ultimo, si è posta anche la Corte d'Appello di Napoli la quale ha statuito "che, per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale delle parti, munite ciascuna dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo: tale presenza non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacché la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l'atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa e sanzionabile con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. cit.)".

Con riferimento poi al dato normativo costituito dal richiamato art. 5 co. 2 bis, si è fatto notare come la norma "per come è congegnata, non è assolutamente in grado se non in astratto (come rivela, appunto, astrattamente, la parola "accordo" che suggella – a puro fine estetico – il comma 2 bis dell'art. 5... si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo) di impedire o porre fine ad una controversia giudiziaria, perché la semplice informazione che dispensa il mediatore (al quale null'altro è assegnato di fare in quel contesto) nulla aggiunge ai rapporti fin lì instaurati fra le parti che se volevano conciliarsi l'avrebbero fatto prima, e se non l'hanno fatto non sarà di sicuro la somministrazione delle informazioni (che peraltro già conoscevano) a far cambiare ad essi atteggiamento".

Anche il Tribunale di Firenze sul punto rileva: "È vero che l'art. 5 comma 2 bis L. n. 28 del 2010 stabilisce che "la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo".

Tale disposizione, tuttavia, non appare connotata da un'effettiva valenza precettiva, per la semplice e decisiva ragione che sarebbe in contrasto con la nozione stessa di condizione di procedibilità, con la ratio legis e con la funzione deflativa dell'istituto della mediazione delegata se, dopo che il giudice ha ritenuto che sussistano i presupposti per l'esperimento del procedimento di ADR (Alternative Dispute Resolution), tale strumento deflativo potesse essere vanificato per effetto di una scelta rimessa alla volontà delle parti, facoltizzate – secondo questa non condivisibile chiave interpretativa – a manifestare subito dopo il proprio diniego in

ordine allo svolgimento del procedimento di mediazione.

La mediazione non è una mera formalità cui le parti vengano arbitrariamente assoggettate, ma una ricerca effettiva di una soluzione della lite alternativa al processo, che la comunità nazionale ha stabilito per legge debba essere effettivamente svolta, obbligatoriamente in certi casi e su disposizione del giudice in altri, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale".

E per la Mediazione obbligatoria, ossia quella esperita ante causam nelle materie di cui all'art. 5 co. 1bis del D.Lgs. 28/10?

Anche per queste la giurisprudenza è ormai orientata verso l'effettività già analizzata per le domande rilevandosi come, anche in esse, sia necessario "verificare invece che un'attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite sia stata effettivamente svolta alla presenza delle parti comparse personalmente assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010".

Non solo: è anche specificato che "la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l'idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire".

Ecco quindi che l'espressione usata dall'art. 8 per cui il mediatore durante il primo incontro, deve invitare le parti e i loro avvocati "ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione" è interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa.

"Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva".

Non c'è ragione per non ritenere che quanto fin qui si è detto per la Mediazione obbligatoria non valga anche per la Mediazione prevista come condizione di procedibilità in contratti o in clausole negoziali a cui fa riferimento l'art. 5 co. 5 del d.lgs. 28/10.

Da quanto fin qui esposto, si può quindi rilevare che, col passare del tempo, l'attenzione non è più rivolta tanto ad evidenziare e richiedere la presenza personale delle parti, essendo oramai stato recepito come, sia la natura della Mediazione, quanto la legge richieda appunto la presenza personale di queste e dei loro legali (art. 8: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato... invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi

sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"; l'art. 5 co 1 bis "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di... è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione") ed essendo oramai la giurisprudenza di merito orientata quasi univocamente in tal senso.

Nemmeno è più rivolta alla disputa sulle considerazioni tese a stabilire se sia o no sempre necessario svolgere il primo incontro, ritenendosi quest'ultimo oramai superfluo solo con riferimento alla Mediazione c.d. facoltativa, laddove è evidente l'inutilità di invitare i mediandi e loro legali "ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione". Mentre con riferimento alla domanda, sembra anche superato il concetto di inutilità dell'incontro preliminare a fronte della valutazione prognostica già effettuata dal Giudice sulla mediabilità della lite, ciò in quanto esso invece può tornare utile al fine di valutare se vi siano ostacoli di tipo procedurale (si pensi ad un litisconsorzio e a come esso possa riflettersi in Mediazione, ovvero alla posizione degli stessi soggetti, nel processo come nella Mediazione).

Ma piuttosto sulla valutazione delle ragioni addotte a sostegno del rifiuto ad entrare/proseguire la Mediazione e se esse possano considerarsi ostative effettivamente al suo (corretto) svolgimento e ciò, sia che si tratti di Mediazione demandata, che di Mediazione obbligatoria.

3. Nel primo incontro preliminare il Mediatore può fare una "proposta"?

Se il primo incontro è già Mediazione, nei Regolamenti di Organismo ove ciò è previsto sarebbe ipotizzabile anche una "proposta" del Mediatore alla presenza di uno solo dei Mediandi (la c.d. "proposta in contumacia").

In linea di principio se la Mediazione è già tale fin dal primo incontro e i Regolamenti interni lo consentono, tale soluzione sarebbe astrattamente possibile.

È questo il parere – ad esempio – del TAR che ha dichiarato non manifestamente infondato il ricorso per l'annullamento del regolamento posto al suo vaglio che non contemplava tale possibilità, sostenendo che la proposta deve potere sempre essere fatta in virtù dell'art. 11 del d.lgs. 28/10, altrimenti si priverebbe la parte "della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione".

Il Ministero stesso, dal canto suo, con nota 02.02.17 della Direzione Generale della Giustizia Civile, ha preso posizione in merito all'art. 8 1° co., sostenendo che "il primo incontro del procedimento di mediazione deve, quindi, essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione, come definito dall'art. 1, co. 1, lettera a) del d. lgs. 28/2010". Proprio per questo – continua la nota –

"nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione" non essendosi svolta vera e propria "attività di mediazione".

D'altra parte, però, la stessa nota del Ministero precisa che: "diversa è l'ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione decide di rimanere contumace. In tali casi, non vi è dubbio che la parte istante, se il regolamento dell'organismo lo consente, può scegliere di "entrare" in mediazione e, all'esito dell'attività del consulente tecnico, comunicare al chiamato in mediazione una proposta. È evidente, infatti, che il dissenso non può essere equiparato alla contumacia – che è un comportamento che il codice di procedura civile considera "neutro" – e in quest'ottica deve essere letto l'art. 7, co. 2, D.M. 180/2010".

Il Ministero, dunque, mentre esclude che la proposta possa essere fatta "dinanzi all'espresso rifiuto di una parte" a proseguire nella mediazione nell'ipotesi, quindi, di cui all'art. 8, la ritiene possibile in caso di mancata adesione, se il regolamento lo preveda: ma francamente riesce incomprensibile come il procedimento debba continuare in questo caso, apparendo tra l'altro un "azzardo logico" ipotizzare che la Mediazione possa proseguire su richiesta del solo istante che dichiara di "entrare" in mediazione...

Ammettiamo, infatti, che l'istante voglia proseguire e che, quindi, "entri" in mediazione nonostante la mancata adesione (non mancata prosecuzione, quindi) del chiamato e immaginiamo che il Mediatore, sulla scorta della CTM eseguita e sulla documentazione fornita dal solo istante, faccia una proposta.

Il chiamato in Mediazione che, si ripete, abbia optato di non aderire conscio delle sole conseguenze previste dal co. 4 bis dell'art. 8 d.lgs. 28/10, perché mai dovrebbe vedersi "comunicare" una proposta da un Mediatore e in una Mediazione che lui non ha mai accettato, ma soprattutto a che fine, posto che per lui la Mediazione non esiste?

A meno di non volere ritenere che, pur avendo il chiamato scelto di non aderire mantenendosi, come dice il Ministero, "neutro", essendosi quindi sottratto con ciò, evidentemente ed ovviamente, alla successiva richiesta di proseguire, per il solo fatto che, invece, a "entrare" in Mediazione sia stato comunque l'istante, gli sia offerta (imposta?) in un secondo momento una nuova opportunità (o obbligo?) non solo di aderire, ma di "proseguire" addirittura la Mediazione, accettando o rifiutando la proposta di un Mediatore avanti il quale mai avrebbe voluto presentarsi!

Per accettare quella proposta del Mediatore, inoltre, egli dovrà prima "aderire" e poi "proseguire", pagando spese di avvio e corrispondente indennità di Mediazione.

È vero che potrebbe decidere di ignorare comunque quella proposta, ma finirebbe per ritrovarsi sulla scrivania del Giudice a Mediazione conclusa, con tutte le conseguenze che da ciò fa

discendere l'art. 13 del D.lgs. 28/10. Dal punto di vista del chiamato "non aderente neutro", insomma, la Mediazione non si chiuderebbe con la mancata adesione, ma rimarrebbe in una sorta di stand-by rimessa alla volontà di prosecuzione dell'istante, poi assecondata dal convincimento (univoco e/o agevolato dal CTM) del Mediatore.

Ci sarebbe poi da considerare l'ipotesi di chi non aderisce, non rimanendo però semplicemente inerte e inviando invece una mail o lettera di non adesione. In questo caso è o no ammissibile la proposta?

Se dobbiamo considerare pacifico l'orientamento giurisprudenziale per cui "la condotta del chiamato che si limiti a rappresentare per iscritto all'Organismo di mediazione la mancata partecipazione, va interpretata come assenza ingiustificata, che la espone a conseguenze sanzionatorie, processuali e pecuniarie, previste dall'articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 28/10, nonché, in via generale, dell'art. 96 III° cpc", dovremmo concludere che tale assenza ingiustificata renda ammissibile anche la "proposta in contumacia".

Chi non aderisce (quindi chi non è fisicamente presente) infatti, non dice né può dire nulla e se lo fa per iscritto, non conta.

O, invece, in questo caso il "dissenso", sia pure esternato impropriamente in una fase antecedente alla richiesta dal Mediatore, è ostativo alla proposta?

Né, a mio avviso, coglie nel segno il richiamo, operato a sostegno della tesi di cui alla citata nota Ministeriale, all'art. 7, co. 2, D.M. 180/2010 il quale, nel precisare che la proposta può essere formulata dal mediatore anche "in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione" si riferisce, per l'appunto, all'ipotesi che prevede in ogni caso la presenza quanto meno dell'istante e del chiamato "principale", altrimenti tale norma avrebbe più semplicemente previsto che "la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di assenza del o dei chiamati".

Appare, allora, evidente come a prevalere – in questa interpretazione ministeriale – sia forse più l'esigenza "deflattiva" che ha accompagnato l'introduzione dell'Istituto, unitamente alla voglia di "processualizzare" la Mediazione introducendo anche per essa la "contumacia", istituto previsto però – come rileva giustamente il Ministero – dal codice di procedura civile, ma evidentemente non estendibile alla Mediazione in applicazione dell'analogia legis.

Quest'ultima è prevista dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale con riferimento, però, a "... norme che regolano casi simili o materie analoghe..." ciò che all'evidenza non è, sia per mancanza di rinvii (unilaterali o bilaterali) dei rispettivi testi normativi in tal senso, sia e soprattutto in considerazione del fatto che l'unico elemento che accomuna processo civile e Mediazione, per il resto agli antipodi, è l'esistenza di un conflitto tra due o più soggetti che vogliono porvi fine sottoponendolo: nel primo al Giudice, nella seconda al Mediatore.

A mio avviso, dunque, la locuzione "Quando l'accordo non è raggiunto", contenuto nell'art. 11 e al quale fa riferimento, come detto, anche il TAR, non può che riferirsi all'ipotesi in cui, avendo aderito il chiamato, si prosegue oltre il primo incontro e non si raggiunga poi un accordo o, al limite quando, pur aderendo, non si prosegue, escluso solo il dissenso espresso. Ciò di là dai sofismi di chi sostiene che il mancato accordo è in re ipsa anche quando non vi sia neppure adesione.

Detto in altri termini, l'art. 11 si riferisce alla proposta che intervenga dopo che la Mediazione sia stata effettivamente svolta ("Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione"), mentre la decisione che scaturisce dall'art. 8 D.Lgs. 28/10 è solo quella di "iniziare (o meno) la procedura": il Mediatore, per maturare un proprio convincimento, dovrà necessariamente avere sentito i Mediandi, la loro prospettazione dei fatti, i loro punti di vista; li dovrà avere esortati al dialogo ed aiutati nell'elaborazione di ipotesi da mettere "sul tavolo" per cercare una soluzione al conflitto.

Pensare che un Mediatore, al primo incontro preliminare, alla luce di "carte processuali" del solo istante, possa fare una proposta, nonostante la mancata adesione (si badi: mancata adesione, quindi assenza fisica, non mancata prosecuzione!) del chiamato, che conscio delle sole e uniche conseguenze previste a suo carico dal co. 4 bis dell'art. 8 d.lgs. 28/10, legittimamente e dopo avere contemperato i pro e i contro, abbia optato comunque per tale scelta, non può certo dirsi in linea con lo spirito della mediazione, né con l'intento voluto dal legislatore che, altrimenti, avrebbe previsto e disciplinato anche tale ulteriore effetto.

Ma a mio parere è ancor meno in linea ipotizzare che il chiamato-non-aderente-neutro, solo per questa scelta (si ribadisce, del tutto legittima e già sanzionata e/o sanzionabile), debba addirittura fronteggiare – nel successivo giudizio – un verbale di mancata conciliazione contenente una proposta fatta dal Mediatore "inaudita altera parte" (absit iniuria verbis: ma così la processualizzazione da tanti auspicata è compiuta!), sicuramente per lui penalizzante, non solo per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/10, ma anche perché potrebbe influenzare la decisione finale.

Se è già difficile per il Mediatore formulare una proposta quando le parti – entrate in mediazione – abbiano esposto e documentato le loro opposte ragioni nel corso di incontri collegiali o separati col Mediatore, offrendosi a vicende soluzioni per risolvere il conflitto, senza però riuscirci; se è improbabile che il Mediatore avanzi una proposta in sede di primo incontro con adesione, ma senza prosecuzione, non potendo egli disporre ancora di tutti i dati sufficienti per una così delicata decisione, essendo stato eventualmente affrontato il merito della questione al solo fine di "...esprimersi sulla pos-

sibilità di iniziare la procedura di mediazione”, appare francamente impossibile ipotizzare una proposta del Mediatore in assenza del chiamato!

Sempre che non si voglia trasformare il Mediatore che avanzi la proposta “in contumacia” in un “giustiziere” nei confronti del chiamato-neutro che si è “permesso” di non aderire, a tutto favore di colui che ha svolto l’istanza confidando, forse, più su di una sorta di arbitrio del Mediatore e sulla necessità di dare continuità all’“effetto deflattivo del

contenzioso”, piuttosto che sul suo convincimento acquisibile solo dal confronto.

Come si vede, il dibattito è all’inizio e solo il tempo, la pratica oltre che, soprattutto, la sensibilità e professionalità del singolo Mediatore, potrà dirci quali saranno le soluzioni che prevarranno.

GIUSEPPE RUOTOLO

MEDIATORE, FORMATORE E MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI MEDYAPRO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Sentenza C. Cost. 272/12

² Art. 4. Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

³ Art 9. Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

⁴ Trib. Udine 7.3.18

⁵ Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili

⁶ Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

⁷ Art 8 co 4 bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio

⁸ 17.12.2015 e 25.1.2016, Giudice Dr. Moriconi

⁹ In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

¹⁰ 26.9.16 Giudice Dr. Marzocchi

¹¹ Trib. Roma 23.02.2017

¹² Trib. Firenze, 15.10.2015 – Trib. Siracusa, 30.3.2016

¹³ Cfr. pag. 1

¹⁴ 2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo

¹⁵ 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione

¹⁶ 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

¹⁷ Trib. Reggio Calabria, 05.10.2015; Trib. Reggio Emilia 26.04.17

¹⁸ Trib. Roma 23.02.2017

¹⁹ Vedi nota 12

²⁰ Trib. Pavia 20.01.17

²¹ C.A. Milano 10.05.17

²² Articolo 5 Ricorso alla mediazione

1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

²³ C.A. Napoli 11.01.18

²⁴ Trib. Roma 28.04.2016

²⁵ Trib. Firenze 05.07.17

²⁶ Trib. Firenze 19.03.14

²⁷ Trib. Roma, 29.05.14

²⁸ Trib. Firenze, 15.10.2015 – Trib. Siracusa, 30.3.2016

²⁹ Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperimento, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6

³⁰ Cfr. ex plurimis Trib. Vasto 09.03.15; Trib. Pavia 09.03.15; Trib. Firenze 19.03.14; Trib. Napoli Nord 17.01.17; Trib. Pordenone 10.03.2017; Trib. Modena 02.05.16

³¹ TAR Abruzzo – Pescara, sez. 1, sentenza 13.03.17 n. 98

³² 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13

³³ 2. L’organismo può prevedere nel regolamento; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

³⁴ “Appare pertanto evidente che essendo la possibilità di iniziare rimessa ad entrambe le parti il mediatore, dinanzi al rifiuto di una parte, giammai potrà procedere a formulare alcuna proposta o a nomina di un consulente tecnico dovendosi a redigere un verbale negativo”

³⁵ Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente

³⁶ Trib. Vasto 15.12.16. Conf. Trib. Verona, 10.3.2017 e 2.5.17 e Tribunale di Roma 25.1.2016.

³⁷ Vedi nota 29

³⁸ Vedi nota 4

La mediazione e l'educazione sociale al principio di responsabilità

Il principio statalista per cui solo lo stato può intervenire per dirimere una lite di carattere privato, su richiesta di una delle parti, impronta la nostra storia giuridica e ha educato la nostra cultura sociale, a partire dall'introduzione del principio di legalità e di divisione dei poteri.

Sulla base di questa impostazione, la funzione giurisdizionale ha fornito per secoli una tutela paternalistica da parte dello stato, dalla quale discendeva un senso di protezione e di certezza, esercitato d'autorità esclusivamente dal giudice.

Sono stati i mutamenti economici globali che hanno, dapprima, ipotizzato nuove forme di aggregazione internazionali tra paesi, poi la creazione del mercato unico europeo ha reso necessari nuovi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in materia commerciale, per favorire gli scambi e attuare lo spazio comune europeo.

L'Italia ha, quindi, recepito la Dir UE. 2008/52 ma in modo estensivo introducendo nel proprio ordinamento giuridico la mediazione civile in molte materie – per ragioni contingenti di deflazione del carico giudiziario – anche in settori non strettamente imposti dalla Direttiva. In questo modo ha avviato un importante processo di adeguamento sociale al principio di responsabilità nella gestione dei conflitti, stimolando un cambiamento epocale, che pone in primo piano l'intraprendenza dei cittadini alla risoluzione delle proprie controversie.

A riprova di ciò la Dir. Eu 2008/52 dispone all'art. 6 "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. (omissis)" in quanto sono proprio le parti sostanziali ad essere protagoniste del procedimento di mediazione, regolando esse stesse ed in prima persona le loro vicende. Art.7. "al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo della mediazione e per garantire le parti che vi ricorrono, possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile".

Il potere di risolvere le proprie controversie è una acquisizione in corso nella coscienza collettiva, stimolata dalle scelte del legislatore, che passano attraverso il riscontro fornito dall'ordinamento giuridico circa l'efficacia dell'accordo mediativo, – il quale è immediatamente esecutivo e non soggetto ad alcun tipo di gravame – ed attraverso il riconoscimento che il giudice ne fornisce nelle sue pronunce.

In questo senso la Corte di Appello di Napoli, Sez. I, ordinanza in Rg.7525/2017, del 23.5.2018 ha posto in risalto il ruolo della parte nella mediazione e disposto che "Il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, posto che gli avvocati sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione e che in tale procedura la funzione del legale è di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente. Deve dunque precisarsi come sia necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare."

La massima espressa dalla Corte di Appello di Napoli riconosce alla parte sostanziale, nel procedimento di mediazione, una rilevanza del tutto sconosciuta rispetto a quella che avrebbe nell'ordinario processo civile, dove gli avvocati sono procuratori e hanno il potere di rappresentare sempre, salvo limitate eccezioni, la parte sostanziale, davanti al giudice. Nella mediazione, invece, l'avvocato difensore non rappresenta la parte, ma si limita ad assisterla; è un consulente tecnico nella specifica materia del diritto.

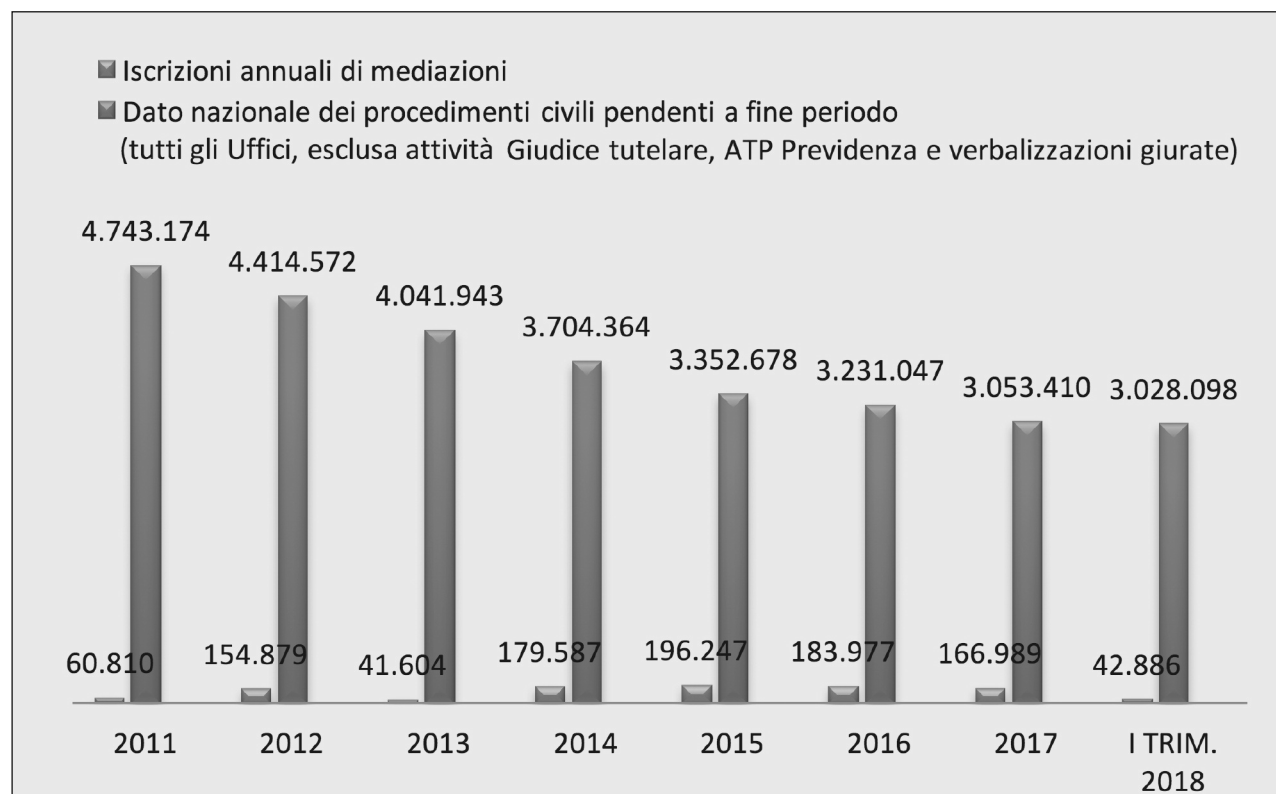
Il procedimento di mediazione è parte integrante della procedura civile e tuttavia ha una propria indipendenza di contenuti che la distinguono nettamente dal resto del processo. Prova ne è che il giudice può condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria la parte che non ha correttamente partecipato alla mediazione e, contemporaneamente, dichiarare vittoriosa la stessa parte all'esito del processo dinanzi a se stesso. Il Tribunale di Vasto in R.G.A.C. 701/17, ordinanza del 9.4.2018 stabilisce che "l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito

del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia”.

Le riflessioni esposte sono confermate dai dati ufficiali, primi fra tutti quelli pubblicati dal Ministero della Giustizia: il ricorso all’istituto della mediazione, negli ultimi anni, ha registrato un sensibile aumento, anche a fronte di una riduzione dei procedimenti civili.

È, pertanto, ragionevole e verosimile, concludere che nel futuro la mediazione si ponga come procedura fondamentale e primaria nella risoluzione delle controversie in materia civile.

SABRINA CONTINO
® RIPRODUZIONE RISERVATA



La mediazione: la convenienza di una scelta adulta

Platone affermava che la reminiscenza è il ricordo di un sapere che era stato dimenticato ma che preesisteva alla nascita "Siamo certamente d'accordo che, se qualcuno si ricorda di qualcosa, deve prima saperla" (Fedone 73c).

Ecco, io credo che se è stato individuato questo strumento così particolare, quale è la mediazione, peraltro già largamente praticato in altre culture, forse, lo abbiamo soltanto riscoperto. Il tentativo di parlarsi e di capirsi, è innato, è dentro di noi, latente.

Lo si potrebbe paragonare a un corso d'acqua a carattere torrenziale che si gonfia quando comincia a piovere. E pioveranno eventi, nella vita, più o meno intensi e sconvolgenti che trasformeranno il calmo fiumiciattolo in un impetuoso fluire di schiuma e di salti fino a far sì che si rompano gli argini con tutte le conseguenze che ne discenderanno.

Saranno parole, e forse anche maledizioni. Saranno queste a fluire in un incessante succedersi. Saranno quelle stesse parole che non si sono dette prima, in modo più pacato, che forse sono state sottaciute per ostinazione, per orgoglio ferito ma anche per il timore di scoprire i punti deboli che ciascuno crede di avere. Il meraviglioso mondo della comunicazione verbale e non verbale reclama riconoscimento continuamente e a gran voce.

Non è semplice, non lo è ed anche i più temerari potrebbero scoraggiarsi, ma provarci è, prima che un dovere, un diritto. Lo è. Ogni persona può raccontare quanto i propri vissuti relazionati agli altri gli abbiano procurato rabbia e sofferenza, ma spesso non è in grado di fare un'autocritica, cioè non riesce a chiedersi se avesse potuto escogitare un modo umanamente migliore per risolvere un dato problema.

Spesso, il rimanere caparbiamente fermi nelle proprie posizioni si risolve inesorabilmente in dei veri e propri autogoals. Un esempio potrebbe fornito dalle successioni per causa di morte ed in particolare dal contenzioso sorto tra coeredi di un medesimo bene immobile ad uso abitativo. Un coerede potrebbe aver l'interesse a viverci, un altro a ricavare denaro dalla vendita del medesimo, un altro ancora potrebbe esservi legato affettivamente e dunque volerlo conservare per questo. Ognuno di questi interessi sottende una

posizione giuridica che se non risolta attraverso un dialogo intrapersonale e interpersonale allo stesso tempo, sarà tutelata attraverso il *summum ius* applicato dal Giudice, terzo e imparziale e per questo necessariamente indifferente a quanto di sentimentale potrebbe esserci in tutta la vicenda. Come si dice: *summum ius, summa iniuria!*

La mediazione è altro, è risposta soddisfacente per le parti in conflitto, le quali, finalmente adulte nel risolvere il loro problema, cercheranno insieme una soluzione che si adatti agli interessi, e dunque, ai bisogni di ciascuno di loro.

Già molto si è fatto in questo senso affinché lo strumento venga utilizzato, ma è necessario un mutamento culturale perché il bisogno di configgere sia dirottato in qualcosa che ricorda tanto una creazione artistica di cui ciascuno di noi può esserne l'autore e per questo compiacersene e andarne fiero.

Entrando nel vivo di una successione per causa di morte una vicenda emblematica.

Si trovano a concorrere in una successione legittima, dapprima una nipote con gli zii acquisiti, in quanto mariti delle sorelle del padre di questa e premorte ai mariti medesimi e senza figli, in un secondo momento, alla morte di uno di loro, la stessa nipote si troverà a concorrere con i parenti del marito di una delle due zie.

Ebbene, la nipote si trovò di fronte persone che non appartenevano al proprio assetto familiare, che nulla avevano mai spartito con lei, ma che ora erano pronte a rivendicare ciò che il diritto assegnava loro per l'impietoso gioco successorio. Fu dolore quello che provò nel constatare che quello che per incanto si era creato, basandosi su cose dette e non dette, su taciti accordi che ogni componente la famiglia avrebbe rispettato senza costrizioni, improvvisamente e quasi per incanto, non aveva più alcun valore, trasformando le parole da portatrici di valori condivisi in aride sequenze di vocaboli.

Gli interessi in gioco non erano molti e neanche particolarmente grossi, si trattava di un immobile e di poco altro, ma quello di cui, in realtà, si andò a contrattare fu la casa. Le parti, così si sarebbero chiamate se avessero adito il Giudice, rispetto a quel bene, se erano nella medesima posizione nell'ottica del diritto, non lo erano af-

fatto in quella dell'interesse. La nipote, nata e vissuta in quella casa, era lì che conservava i ricordi più cari, primo fra tutti quelli legati al proprio padre perduto in tenerissima età. Era lì che custodiva ogni affetto ed anche oggetti che, pur di poco conto, rappresentavano per lei un importante passato di cui era gelosa e di cui, anche coloro che non c'erano più, volevano fosse lei, come loro propaggine, a conservarli. Gli altri eredi, non conoscendo nulla di quella casa, l'unica soluzione cui avrebbero potuto aspirare era la monetizzazione della stessa. La legge intanto era lì, austera ed impassibile ad aspettare tutti quanti, lì con le proprie soluzioni algide e distaccate perché per essa quegli eredi erano tutti assolutamente uguali nel rivendicare il bene in questione. Il suo sguardo impietoso rivolto dall'alto verso il basso non le permette di cogliere particolari e di trovare soluzioni ragionate. In effetti, qualora nasca una controversia circa l'attribuzione di un bene, la cosa apparentemente più ovvia e per questo apparentemente più giusta, parrebbe essere quella della vendita del medesimo e la distribuzione del ricavato. Tutto risponde ad una logica spiazzante fino a quando non ci catapultiamo dentro la questione esaminando le motivazioni vere del contendere, le quali a volte potranno collimare con quanto il diritto ipotizza, ma a volte potrebbero nascondere motivazioni legate a sfere assolutamente differenti da quella economica, come quella affettiva, per esempio.

Anche nel caso di specie, infatti, ogni soluzione proveniente da un organo terzo e imparziale quale sarebbe stato un giudice non avrebbe mai potuto tenere conto di tutte quelle emozioni che la carta bollata non può e, forse neanche vuole, far trasparire. A cominciare dal linguaggio, il quale incute un certo timore solo a sentirlo! Ma quello deve essere, assolutamente tecnico affinché tutto sia circoscritto nel proprio ambito e non ci siano pericolosi fraintendimenti e cadute a picco delle garanzie. Non un grazie per una concessione per non indebolire la propria posizione, non scuse perché tanto nessuno le valuterebbe. Ma tutto ciò è

umano. Le parti spesso nel conferire con il proprio legale esprimono i propri risentimenti e le proprie emozioni, ma quando si abbandonano a considerazioni troppo personali, vengono puntualmente avvertiti quantomeno dell'inafferenza delle loro osservazioni, le quali, sotto il loro sguardo critico e insoddisfatto cadono nel vuoto più assoluto. Uscendo, si alzeranno sopracciglia e ci saranno strani borbottii dovuti alla volontà di gestire la faccenda a modo loro. Ma ormai è tardi. E pensarci prima? È possibile. E sarà possibile scusarsi o ringraziare, ma soprattutto il corpo tutto parlerà, senza finzioni e senza veli e anche la corazza, che inizialmente sarà indossata come per proteggersi da eventuali attacchi, a mano a mano si trasformerà nell'abito più morbido e modellante, quello appunto che farà intravedere le forme e che poi si adatterà a queste. Alle nostre.

Ciascuna parte del conflitto, a questo punto farà le proprie valutazioni anche alla luce di quello che, come soluzione alternativa, potrebbe ottenere da una giustizia rapida ed efficiente e quindi scegliere quello che rappresenta il meglio per se stessi. Il legame tra giustizia e mediazione è molto stretto e quanto più funziona la prima, tanto più è scelta la seconda trasformandosi da modo alternativo di risoluzione delle controversie, nel modo privilegiato, ovviamente nei casi consentiti. Soffermandosi sempre sull'aspetto per così dire emozionale della mediazione, si potrebbe anche osservare che questo aspetto lo si ritrova anche a proposito della fase dibattimentale all'interno del processo penale dove il giudice forma il suo convincimento anche sulla base del comportamento delle parti durante il medesimo.

È quindi estremamente importante, nelle determinazioni di un soggetto quanto emerge dal modo di approcciarsi dell'interlocutore, che in mediazione sarà e rimarrà il signor... portatore del suo vissuto anziché una fredda e asettica controparte.

TIZIANA DUCCI
® RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ascolto attivo nella professione del mediatore dei conflitti

(Segue la prima parte pubblicata sul n. 19)

Sin dagli inizi dei miei studi sulle tecniche di A.D.R., nei primissimi anni '90, sono sempre rimasto molto colpito, e lo sono tutt'ora, da quanto scritto da W.E. Simkin e N.A. Fidandis nel libro *Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining*, in cui sono individuate le 16 doti personali che dovrebbero poter caratterizzare ogni singolo mediatore gestore di conflitti.

Esse sono:

- La pazienza di Giobbe;
- La sincerità (e l'ostinazione) di un inglese;
- Lo spirito di un irlandese;
- La resistenza fisica di un maratoneta;
- L'abilità di gioco di un mediano su un campo di football;
- L'astuzia di Machiavelli;
- La capacità di analisi psicologica di un bravo psichiatra;
- La capacità di mantenere i segreti di un muto;
- Il dorso di un rinoceronte;
- La saggezza di Salomone;
- Comprovata integrità e imparzialità;
- Fondamentali conoscenze dei processi di negoziazione e fiducia negli stessi;
- Fiducia nella buona volontà e non nell'imposizione;
- Profonda credenza nei valori umani e nel loro potenziale, temperata dalla capacità di valutare le debolezze personali;
- Capacità di analizzare il possibile in rapporto al desiderabile;
- Sufficiente personalità, temperata dalla disponibilità a non apparire.

In poche righe gli autori racchiudevano l'essenza della professione del mediatore, dipingendone in maniera completa ed appropriata le principali caratteristiche.

C'era tuttavia qualcosa che mi sembrava mancasse, o almeno non fosse stato esplicitato, in questo loro illustre decalogo. Una dote al di sopra delle altre, che costituisce la linea direttrice dell'attività del mediatore.

Sto parlando della dote dell'ascolto c.d. attivo, che è preliminare e sta alla base di ogni buona comunicazione interpersonale. Tale dote, quindi, è di primaria importanza, imprescindibile si può dire, come già ho avuto modo di illustrare nel mio precedente articolo rubricato "L'ascolto attivo nella

professione del mediatore dei conflitti", contenuto nel numero 19 di questa Rivista.

Se avessi quindi l'opportunità di revisionare ed integrare il lavoro degli autori di cui sopra vedrei opportuno inserire in prima linea la dote dell'ascolto attivo.

L'ascolto attivo implica interessamento, volontà e capacità di immedesimazione nell'altro (le parti in lite), attenzione all'altro ed alla sua situazione conflittuale.

Anche l'ascolto passivo, ossia il silenzio, a volte può essere utile al mediatore per creare fiducia della parte in lui; ciò in quanto il non dire nulla comunica fattivamente accettazione e tolleranza e se la parte della mediazione si sente accettata e tollerata è più in grado di elaborare insieme al mediatore il proprio vissuto, perché lo sente più parte di sé e meno "terzo".

Il silenzio in altre parole può essere un efficace messaggio non verbale che può portare i confliggenti a sentirsi accettati e quindi incoraggiati a confidarsi di più col mediatore.

Nella mia esperienza di mediatore da oltre venti anni, ad esempio, quando sono stato io a parlare di più rispetto alle parti, le stesse mi hanno comunicato con grande ritrosia e difficoltà cosa le preoccupasse; mentre ho ottenuto risultati decisamente opposti quando sono rimasto strategicamente in silenzio.

Ovviamente se il silenzio utilizzato dal mediatore per così dire infrange le barriere della comunicazione, allo stesso tempo però non prova che il mediatore stesso stia ascoltando la parte. Durante le pause del dialogo con la parte, infatti, è fondamentale che il mediatore-ascoltatore utilizzi segnali verbali e non verbali.

Ove possibile, soprattutto durante gli incontri singoli con le parti, è bene scegliere una posizione c.d. aperta, per così dire "faccia a faccia" con il proprio interlocutore. Ovviamente senza mai assumere una postura troppo diretta che lascerebbe l'interlocutore "senza via di uscita".

È bene quindi soffermarsi ad annuire, sorridere, spingersi fisicamente incontro alla parte, guardare il proprio interlocutore mantenendo il contatto dello sguardo ad un livello moderato (c.d. eye contact), evitando di guardare spesso altrove.

Tutto ciò significa prestare attenzione fisica alla

parte, al fine di farla sentire accolta e liberata dal peso dell'incomprensione che caratterizza abbondantemente ogni posizione conflittuale.

C'è poi un altro tipo di attenzione da prestare, quella psicologica, quando il mediatore guarda l'interlocutore comunicando interesse e pathos, osservando l'aspetto ed il comportamento esteriore della parte (che sovente fornisce molti indizi sui moti interni che la caratterizzano e la pongono nel conflitto).

È inoltre fortemente consigliabile che durante l'ascolto il mediatore utilizzi delle interloquzioni del tipo: "Capisco!", "Comprendo!", "Mmh!" e simili, che indicano l'interesse del professionista per ciò che la parte gli sta riferendo; spingendo quest'ultima a continuare il discorso e ad approfondire le confidenze.

Quando ci si trova di fronte a persone poco propense ad esprimersi verbalmente comunicando a terzi il proprio trascorso conflittuale e la vicenda occorsa oggetto del tentativo di mediazione, ci sono -poi- delle espressioni c.d. facilitanti che sono volte ad incoraggiare le parti a parlare di più o ad approfondire il discorso, creando un senso di maggiore e migliore agio nel raccontare vita e sentimenti propri ed intimi.

Tali espressioni, che non devono contenere elementi di valutazione (ricordiamoci che il mediatore non giudica, non valuta, non critica, non prende le parti, non decide), sono del tipo: "Bene, è lecito chiederle qualcosa di più in merito?", "È interessante, continui", "Da quello che mi ha appena detto sembrerebbe che lei provi dei sentimenti forti al riguardo. Che ne direbbe di parlarne?", etc.

In molti modi differenti si può ottenere il bisogno della parte ascoltata di iniziare, proseguire o approfondire la comunicazione, ma un ascolto interessato, empatico (attivo e con sentimento) è necessario a facilitare il compito, ottenendo un miglior risultato.

L'ascolto attivo infatti ha -come si è detto- l'obiettivo di porre le basi per interagire con le parti in lite, favorendo nelle stesse la percezione di sentirsi comprese ed accolte.

Ogni interlocutore esprime le proprie emozioni ed i propri sentimenti attraverso un processo di codifica, in quanto tutti i messaggi comunicativi degli esseri umani sono considerabili come codici.

Spetta al mediatore-ascoltatore attivare il c.d. processo di decodifica, non potendo egli altrimenti supporre di aver compreso l'esattezza del significato del messaggio appena ascoltato.

Ovviamente anche la parte che ha emesso il messaggio non sa se il mediatore abbia correttamente compreso. È quindi fondamentale che il mediatore controlli la attendibilità della propria supposizione.

Vediamo come fare. Un buon metodo è proprio quello del c.d. rispecchiamento, con il quale il mediatore rinvia alla parte quello che lui ha compreso del messaggio e attende da essa la conferma o meno.

Siamo nel campo del c.d. feedback, ossia messaggio di ritorno, che porta alla comprensione e condivisione del senso e significato del messaggio della parte tra la parte stessa e il mediatore.

Come si rispecchia l'altro?

Senza dare l'impressione (senz'altro negativa) di voler "scimmiettare" il proprio interlocutore e copiarne ogni singolo respiro, il mediatore dovrebbe poter utilizzare lo stesso linguaggio verbale e non verbale della parte ascoltata. Anzi, spingendoci più in avanti, si potrebbe affermare che il rispecchiamento dovrebbe iniziare già durante la fase dell'ascolto.

Per creare il rispecchiamento che porta a parlare lo stesso linguaggio, con enormi benefici sul processo comunicativo, è bene potersi servire degli stessi termini e predicati verbali, o simili, utilizzati dalla parte; delle stesse (o simili) posture; del medesimo (o simile) modo di porsi fisicamente della parte; di simili pause, inflessioni, espressioni dialettali, etc.

Tutto ciò restituisce alla parte il contenuto del proprio comunicato, utilizzando il più possibile gli stessi processi di codifica (verbale e non verbale) dell'interlocutore, consentendo perciò al mediatore di creare la vicinanza necessaria a cogliere il senso dell'esperienza conflittuale della parte stessa che consta di contenuti, emozioni, sentimenti e significati personali attribuiti alla narrazione.

Quando la parte si sente veramente e pienamente compresa ne ricava un senso di serenità e sollievo: il mediatore l'ha salvata dal ciclone dell'incomprensione e del pregiudizio, che esacerba il conflitto e crea ancora più distanza tra i litiganti.

Nel momento in cui, durante la mediazione, ciascuna parte possa ben affermare dentro di sé che finalmente qualcuno (il mediatore) l'ha compresa e rispettata, ha colto il suo punto di vista ed il suo umore, ha sentito il suo dolore e ha provato le sue emozioni, la stessa parte inizia, anche se inconsciamente, un processo di trasformazione, evoluzione e crescita nel conflitto che la porterà ad interagire anche in maniera più salutare con la sua controparte.

In questo modo risultano -quindi- costruite le fondamenta sulle quali iniziare la negoziazione finalizzata alla ricerca di un potenziale accordo conciliativo tra le parti.

ALESSANDRO BRUNI*

® RIPRODUZIONE RISERVATA

* Avvocato; fondatore di CONCILIA, dal 1999 Organismo di mediazione e ADR; arbitro, mediatore e docente di mediazione ac-

creditato in Italia ed all'estero; key international expert in progetti comunitari.

Quale regime fiscale applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile e commerciale?

È noto agli addetti ai lavori che gli uffici giudiziari sottopongono a regimi fiscali differenti le procedure di omologa dell'accordo di mediazione. In particolare in alcuni uffici il procedimento di omologa viene assoggettato al solo versamento dell'importo forfettario di cui all'art. 30 DPR. N.115 del 30 maggio 2002, altri lo ritengono esente da ogni tipo di imposta o tributo (come indicato dall'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010 che disciplina il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); altri ancora percepiscono sia il contributo unificato che l'importo forfettario per le notifiche eseguite dall'ufficio. Inoltre altrettanto variegata è la modalità operativa seguita dagli uffici in merito alla registrazione del provvedimento di omologa dell'accordo di mediazione. Infine, non vi è ancora chiarezza sui verbali di accordo a seguito di mediazione, per i quali si richiede l'omologa con valore superiore alla soglia dell'esenzione per l'imposta di registro (€ 50.000,00).

Il presente intervento, anche a seguito di un'interessante un documento della Direzione generale del Ministero della Giustizia datato 26 febbraio 2018, vuole fare chiarezza una volta per tutte ai quesiti di cui sopra.

Anzitutto va inquadrato l'ambito di applicazione: si tratta dell'ipotesi in cui la mediazione viene svolta e si giunge ad una conciliazione (mediazione conclusa positivamente) approdando quindi ad un Accordo firmato dalle parti, ma solo da quelle. Quindi ci troviamo nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia partecipato al procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato - quindi siamo in presenza di mediazioni volontarie di cui all'articolo 2 D.Lgs. 28/2010 () - ovvero quando l'organismo conciliativo non è fra quelli accreditati ().

In generale, infatti, l'art. 12 del D. Lgs 28/2010 rubricato "Efficacia esecutiva ed esecuzione" al comma 1 stabilisce che "ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale" e pertanto l'accordo non deve essere omologato dal tribunale. "In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'or-

dine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".

Il procedimento di omologa svolto dal Presidente del Tribunale va considerato non come la fase conclusiva o finale del procedimento di mediazione, anche perché non sempre è necessario, ma come fase del tutto autonoma, nonché residuale rispetto alla procedura di mediazione.

Dunque il procedimento di omologa interviene come atto separato, non sempre necessario, nel caso in cui una delle parti lo richieda perché l'altra parte non rispetti l'accordo ottenuto nella mediazione, accordo privo delle formalità previste dalla Legge.

In questo caso, dunque, il capo dell'ufficio giudiziario dovrà valutare il rispetto delle formalità prescritte dalla Legge e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico: all'esito positivo di tale verifica, quindi l'omologa conferisce al verbale il valore di titolo esecutivo per procedere all'espropriazione forzata, all'esecuzione in forma specifica e all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il documento del Ministero afferma, quindi, che sulla base delle considerazioni che precedono deve dunque ritenersi che il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale debba essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13 comma 1 lett. b) DPR n. 115/2002, sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Infine - e per le medesime considerazioni - l'esenzione "dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia specie e natura", prevista dall'articolo 17 comma 2 D.LGS. 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al "procedimento di mediazione" che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, così come emerge dalle norme del decreto legislativo n. 28/2010 (): per tali ragioni l'esenzione non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori del procedimento di mediazione.

Nessun dubbio sul pagamento del contributo uni-

ficato e sull'importo forfettario, mentre va compreso meglio il ragionamento sull'imposta di registro, argomento, fra l'altro già approfondito sulle pagine della presente rivista ().

Il documento sottolinea come l'argomento "imposta di registro" rientri nella competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate, anche se lo stesso svolge alcune valutazioni di carattere generale che, vediamo se possono essere condivise.

Ricordo che l'articolo 17 del decreto legislativo 28/2017 ai commi 2 e 3 detta:

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Dunque l'art. 17 ai commi 2° e 3° del decreto contiene una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo che al comma 2 esenta tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; e al comma 3 prevede che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di euro 50 mila.

Il documento del Ministero di Giustizia sottolinea che la norma, con riferimento al regime fiscale da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile, va valutata con riferimento agli obblighi di registrazione relativi al verbale di accordo omologato dal Presidente del Tribunale.

L'articolo 17 comma 3, D.Lgs. 28/2010 più volte richiamato non specifica il tipo di tassazione applicato al verbale di accordo e, ciò in quanto la mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, può avere ad oggetto negozi giuridici molto diversi tra loro (diritti reali, divisione, successione, traslazione immobiliare,

ecc.) con la conseguenza che l'imposta di registro sarà applicata in funzione della "causa" e degli effetti propri del negozio concluso, secondo quanto previsto per tali materie dalla normativa di riferimento, rappresentata dal DPR. N. 131/1986 Testo Unico sull'IMPOSTA DI REGISTRO ().

Per quanto concerne poi le procedure di mediazione che abbiano ad oggetto il trasferimento di immobili ovvero il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, si richiama la circolare 2/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati analizzati gli effetti prodotti dall'articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 () sull'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. In particolare l'Agenzia chiarisce che la previsione dell'articolo 10, comma 4, del citato D.Lgs. 23 del 2011, in forza del quale sono state soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie che riguardino gli atti assoggettati all'imposta di registro anche se previste in leggi speciali, non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita ... fra cui la mediazione civile e commerciale.

Ciò posto deve quindi ritenersi che gli uffici giudiziari dovranno trasmettere per la tassazione i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore ad euro 50 mila.

Si aggiunge che una volta trasmessi, sarà l'ufficio dell'Agenzia ricevente ad applicare l'imposta di registro e, a dare comunicazione alle parti dell'eventuale versamento da predisporre: eventuale, in quanto l'accordo potrebbe/dovrebbe già essere stato registrato dalle parti con il relativo e conseguente versamento dell'imposta di registro.

Schematizzando:

Quesito 1:

regime fiscale del contributo unificato da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile di cui al D.Lgs. 28/201 e successive modifiche.

Risposta:

il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 1 lettera b) del DPR 115/2002 sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Quesito 2:

imposta di registro sul provvedimento di omologa dell'accordo di mediazione.

Risposta:

devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate per la quantificazione e il pagamento dell'imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a 50 mila euro.

* Dottore Commercialista
Mediatore e Formatore Teorico-Pratico
Membro Comitato Scientifico MedyaPro

LUCA SANTI*
® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Nelle materie obbligatorie di cui all'articolo 5 D.Lgs. 28/2010, "... l'assenza dell'avvocato di una o di entrambe le parti si traduce in un vizio di comparizione di uno dei soggetti necessari della procedura, che inficia la regolarità dello svolgimento della mediazione..." TRIBUNALE DI VASTO Ordinanza del 9 aprile 2018.

² Ordinanza Tribunale di Bari del 7 settembre 2016.

³ Art. 1, comma 1 lettera a; Art. 6 commi 1 e 2; art. 8 commi 2 e 3.

⁴ Rivista La Mediazione n. 17 luglio Dicembre 2017

⁵ SI veda in tal senso Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 190-2010/T.

⁶ Convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 e dall'articolo 1 comma 608 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Le procedure di Allerta: intervista a Marco Ceino

Le Officine della Conciliazione nascono nel 2017 nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, in collaborazione con la Camera regionale di Conciliazione del Lazio e l'Istituto di studi giuridici A.C. Jemolo, come spazio aperto di formazione e dibattito dei professionisti che operano nel campo della risoluzione stragiudiziale delle controversie e della mediazione assistita. Un momento di approfondimento sui temi di rilievo in materia di conciliazione, con lo spirito del confronto e del fare insieme. L'Officina svolta a luglio 2018, presso il Tribunale di Roma, presieduta dal dottor Bresciano Presidente Onorario dell'Osservatorio, ha avuto come tema le procedure di Allerta ed è stata curata dal dottor Marco Ceino; con l'occasione abbiamo svolto la seguente intervista.

Dottor Ceino, grazie per il Suo intervento all'ultima Officina della Conciliazione, in cui ha spiegato le cosiddette Procedure d'Allerta, in cosa consistono esattamente?

"Nell'ambito della riforma della crisi d'impresa (legge n. 155 del 2017) vengono introdotte procedure denominate di allerta destinate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi d'impresa. Si tratta di procedure preventive che si articolano in due fasi. La prima di monitoraggio e la seconda di segnalazione ad un apposito organismo che, attraverso la nomina di un collegio di almeno tre esperti, assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Ho seguito la riforma sin dai lavori della Commissione Rordorf e senz'altro le procedure di allerta rappresentano la caratteristica più innovativa ponendo in essere azioni idonee alla continuità aziendale. L'art. 1 della legge, inoltre, ha previsto un termine di 12 mesi (la scadenza naturale è prevista per il 19 Ottobre 2018) perché il Governo emani i decreti legislativi attuativi. La nuova normativa, inoltre, parla di azione preventiva ed ha eliminato il termine "fallito" con riferimento all'imprenditore in crisi.

Controverso appare il ruolo delle camere di commercio contenuto nel testo della legge rispetto a quanto previsto dalla legge 3/2012 (e dal dm 202/2014) ed anche la riforma del sistema camerale. Si ricorda che la legge 3/2012 e il dm 202/2014 prevedono che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possono essere istituiti nell'ambito degli ordini forensi, dottori commercialisti e esperti contabili, notai, enti locali, segretariati generali e dagli

organismi di conciliazione delle CCIAA. Per la legge 3/2012 sono gli organismi di conciliazione delle camere di commercio a poter istituire gli organismi di composizione della crisi mentre per la legge 155/2017 sono direttamente le camere di commercio. Inoltre la riforma del sistema camerale, che ha abrogato il testo della 580/1993, non prevede più tra le funzioni tipiche delle camere di commercio l'attività della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In conclusione si auspica già un miglior coordinamento normativo per l'armonizzazione e semplificazione della materia.

Quali sono dunque questi nuovi strumenti di gestione della crisi?

"Per prima cosa l'obbligo di avvisare da parte del revisore legale della società (solo per le società non quotate) o del collegio sindacale quando ravvisino un possibile stato di crisi dell'impresa all'organo amministrativo ed in caso di omessa o inadeguata risposta informare l'organismo di composizione. Oltre alla segnalazione interna, la norma prevede che questa debba essere fatta anche da un creditore pubblico qualificato (Agenzia delle Entrate, Inps, etc ...).

È importante a tale proposito che siano ben determinati i criteri di responsabilità dei soggetti che fanno la segnalazione.

La riforma all'art. 14 della legge 155/2017 delega al governo di procedere all'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle srl con modifica del Codice civile all'art. 2477 e fissando i nuovi limiti in 2 milioni di attivo dell'attività patrimoniale dell'impresa, 2 milioni di fatturato, oppure un'azienda con una media di almeno 10 dipendenti.

Tale modifica rappresenterebbe senz'altro, senza entrare nel merito del provvedimento, il miglior deterrente contro eventuali stati di crisi in quanto le statistiche riportano una più bassa incidenza di situazioni di insolvenza nelle società dotate dell'organo di controllo.

La durata della procedura di composizione, in ogni caso, non deve durare più di tre mesi, rinnovabile a sei; prevede la premialità per il debitore che effettua la segnalazione e obbligatorio i creditori pubblici qualificati. L'art. 2 della legge delega, infine, prevede l'istituzione di un apposito albo presso il Ministero della Giustizia di soggetti destinati a svolgere le funzioni di esperti nominati dagli organismi istituiti presso le Camere di Commercio.

In conclusione, quali sono gli effetti positivi di tale nuovo approccio alla gestione della crisi d'impresa?

"In buona sostanza, si tratta di una normativa che non solo governa il conflitto ma spinge a farlo emergere. Come si diceva prima, è cambiato proprio il modo di pensare alla crisi, e allo stesso tempo è stata ampliata la protezione dell'imprenditore in difficoltà. La nuova normativa, inoltre, parla di azione preventiva ed ha eliminato il termine "fallito" con riferimento all'imprenditore in crisi. La direzione della riforma è quella di una sorta di Testo Unico in materia, con un Codice della crisi e dell'insolvenza, che conterebbe circa 200 articoli, con una formulazione precisa degli indicatori di crisi e delle premialità, allo scopo di armonizzare il sistema di

autotutela, già attivo in molti sistemi imprenditoriali, tra il ruolo interno svolto da revisori e collegi sindacali ed il nuovo Organismo di composizione esterno.

Nell'ottica di questo cambio di mentalità, avanzerei la proposta di uno spazio fisico dedicato allo stragiudiziale, all'interno dei locali del Tribunale, dove il cittadino e l'impresa possano rivolgersi per la risoluzione dei conflitti: spazi quindi anche agli OCC, agli Organismi di Mediazione e agli ordini professionali (multi door courthouse di Sander) con la necessità quindi di formare gli addetti ad una nuova figura professionale l'esperto in ADR.

RITA SALIMBENI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

Documenti

Disegno di legge n. 735

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

Art. 1.

(Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare)

1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti principi:
 - a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;
 - b) possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;
 - c) la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;
 - d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - e) l'albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l'aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all'albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
 - f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all'albo;
 - g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;

- h) l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;
- i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:
 - 1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
 - 2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;
3. il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.

Art. 2.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.

Art. 3.

(Procedimento di mediazione familiare)

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.
2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare

è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.

4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.
5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
8. L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 4.

(Spese e compensi per il mediatore familiare)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.

Art. 5.

(Coordinatore genitoriale)

1. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.
2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico:
 - a) psichiatra;

- b) neuropsichiatra;
- c) psicoterapeuta;
- d) psicologo;
- e) assistente sociale;
- f) avvocato;
- g) mediatore familiare.

3. Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità con l'obiettivo di:
 - a) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale;
 - b) monitorare l'osservanza del piano genitoriale, resolvendo tempestivamente le controversie;
 - c) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
4. Lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave.
5. Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma è premesso il seguente: «I genitori di prole minorenni che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione,

sottoscritta dai coniugi medesimi, incui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;

- b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo punti previsti dall'articolo 337-ter del codice civile».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»;
 - b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d'ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all'esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del pro-

cedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può

anche congiuntamente:

- 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 711. – (Separazione consensuale). – Nel caso di separazione consensuale pre-visto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall'articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile)

1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli). – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori,

il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:

- 1) violenza;
- 2) abuso sessuale;
- 3) trascuratezza;
- 4) indisponibilità di un genitore;
- 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell'anno. Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Il giudice, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:

- 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
- 2) scuola e percorso educativo del minore;
- 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
- 4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
- 5) acanze normalmente godute dal minore.

Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;

- 2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa. Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 337-quater del codice civile)

1. L'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). – Il giudice, nei casi di cui all'articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento mo-

tivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all'interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 337-quinquies del codice civile)

1. L'articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quinquies. – (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contri-

buto. Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l'aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell'interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell'attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti. Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice decide della questione applicando i principi di cui al primo comma del presente articolo e di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 337-ter».

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile)

1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato. Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione

a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza, qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l'ordine del giudice».

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile)

1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 337-octies del codice civile)

1. L'articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate

le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».

Art. 17.

(Modifica all'articolo 342-bis del codice civile)

1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi».

Art. 18.

(Introduzione dell'articolo 342-quater del codice civile)

1. Dopo l'articolo 342-ter è inserito il seguente: «Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione). – Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 151 del codice civile)

1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».

Art. 21.

(Abrogazione dell'articolo 570-bis del codice penale)

1. L'articolo 570-bis del codice penale è abrogato.

Art. 22.

*(Modifica dell'articolo 4
della legge 1° dicembre 1970, n. 898)*

1. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all'articolo 337-ter del codice civile.
4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva

e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d'ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
9. Il presidente, all'esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all'articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.
10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
11. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono

intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà.

- 12.** Con l'ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
- 13.** All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
- 14.** Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva re lativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
- 15.** Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento delladomanda.
- 16.** Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
- 17.** L'appello è deciso in camera di consiglio.
- 18.** La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

- 1.** Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 24.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1.** Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2.** Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

M O D U L O
O R D I N E

la MEDIAZIONE

M O D U L O
O R D I N E

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

M
O
D
U
L
O

A
B
B
O
N
A
M
E
N
T
O

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Professione Ditta/Ente/Organismo

Via

Cap Città Prov.

Telefono/cellulare Fax

e-mail

C.F. P.IVA

desidera sottoscrivere l'abbonamento alla rivista

la **MEDIAZIONE: UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO**

☐ 1 Abbonamento (4 numeri) € 50,00 (cartaceo) - € 40,00 (online)

☐ 5 Abbonamenti (4 numeri) € 200,00 (cartaceo) - € 150,00 (online)

☐ 10 Abbonamenti (4 numeri) € 350,00 (cartaceo) - € 250,00 (online)

☐ 100 Abbonamenti (4 numeri) € 2000,00 (online)

☐ ACQUISTO DI SINGOLI NUMERI ARRETRATI

N. Anno..... € 15,00 (cartaceo, spedizione inclusa) - € 12,00 (online)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario.

IBAN IT45N0200805133000400565301

Intestazione: Centro Studi ADR S.r.l.

Come sottoscrivere l'abbonamento:

- inviare per email questo modulo (o fotocopia) a: abbonamenti@rivistalamediazione.it
- dal sito internet **www.rivistalamediazione.it** compilando il modulo online
- per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

In caso di disdetta dell'abbonamento, verrà rimborsata la differenza dei numeri non spediti; in caso contrario, verrà automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 - ART. 13)

La Rivista *la* MEDIAZIONE garantisce la riservatezza dei dati da Lei comunicati e La informa che potrà richiedere la loro cancellazione o rettifica scrivendo a: Centro Studi ADR S.r.l. - Viale Giulio Cesare, 94 - 00192 Roma.

I Suoi dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e logistici relativi alla sottoscrizione dell'abbonamento nonché per informarla di ulteriori iniziative editoriali, culturali, di ricerca, eventi e manifestazioni.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

***la* MEDIAZIONE, la prima rivista di cultura della risoluzione e prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio scientifico.**

L'AUTOREVOLEZZA

la MEDIAZIONE, nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

I CONTENUTI

Ogni tre mesi, sulle pagine della nuova rivista troveranno ampio spazio: dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; approfondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati sull'evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con particolare riferimento all'Unione Europea; informazioni su quanto viene prodotto all'estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la pacificazione dei rapporti in ogni suo aspetto.

L'APPROCCIO SCIENTIFICO

Su *la* MEDIAZIONE lo studio della materia viene svolto sia da un punto di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comunicazione e di negoziazione. Un esclusivo taglio interdisciplinare che offre nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi nuove frontiere di pensiero e di manovra.

***la* MEDIAZIONE si rivolge a chi vede nella pacificazione dei rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui si muove il proprio business.**